Ing. ANIELLO SALZANO
DEL R. CORPO DEL GENIO CIVILE

LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUI LAVORI PUBBLICI

(acque pubbliche - opere idrauliche - bonifiche - viabilità - porti)

Raccolta di note comparative e critiche

Premiato Stab. Tip.
cav. Antonio Volpe
Salerno 1921

Ing. ANIELLO SALZANO
DEL R. CORPO DEL GENIO CIVILE

LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUI LAVORI PUBBLICI

SALERNO

(acque pubbliche - opere idrauliche - bonifiche - viabilità - porti)

Raccolta di note comparative e critiche

Premiato Stab. Tip.
cav. Antonio Volpe
Salerno 1921

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA.

ALLA MEMORIA

DI DUE CARE ESTINTE;

MIA MADRE, CHE MI EDUCÒ,

CON L'AMORE E CON L'ESEMPIO,

AL DOVERE ED AL LAVORO;

MIA FIGLIA, IL CUI TRAGICO FATO

MI DETTE LA COSCIENZA

DEL VERO, INCANCELLABILE DOLORE.

Al cortese lettore

Bada, mio buon giudice — e preparati ad essere indulgente — che non ho avuto la pretesa di scrivere un libro; bensì di fissare **per mio conto** *le cognizioni e le impressioni che nella mente mi si son venute formando nello svolgimento della mia attività professionale.*

Lo stimolo di benevoli amici, e la necessità, che mi si presenta, di dar mostra, sotto ogni forma, di tale attività, mi hanno indotto a pubblicare queste pagine, nelle quali, pertanto, non troverai più di quello che tu stesso non conosca, certo più profondamente di me.

Comprendi di leggieri, che, adusata la mente ed educato lo spirito a discipline diverse da quelle legali, non potevo, di una così vasta e complessa legislazione in materia di lavori pubblici fare la esegesi dettagliata e scientifica, per cui mi mancava la competenza; ma comprendi, benanco, che la sua ampia e continua applicazione doveva pur determinare e sviluppare in me la necessità di comprenderla e la possibilità di rilevarne i pregi o le manchevolezze; onde non ti farà maraviglia, se, pur non riconoscendomene la veste e l'attitudine, troverai, per ognuna delle branche in cui il lavoro è diviso— acque pubbliche, opere idrauliche, bonifiche, viabilità, porti — oltre che la cronologica, sommaria, comparata, esposizione delle diverse leggi, anche qualche punta di critica e di proposte, l'una e le altre frutto spontaneo della mia diuturna pratica ed osservazione.

Eccoti chiarito lo scopo ed il contenuto di queste pagine: se mi vorrai concedere la indulgenza, che dapprincipio ho invocata, ti sarò grato.

Salerno Gennaio 1921.

Ing. Aniello Salzano

ACQUE PUBBLICHE

Bibliografia scelta — **Mazza Alfredo** — *Dei diritti sulle acque* — Manuale teorico pratico (Roma 1913). **Pacelli** — *Le acque pubbliche ed i diritti dello Stato e dei privati* (II ediz. Torino 1918). **Romano** — *Principii di diritto amministrativo.* **Marracino e Conte** — *Commentario delle nuove disposizioni legislative sulle acque pubbliche* — (pubblicazione questa notevolissima, perchè è un accurato commentario del *Decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916,* n.° 1664 e dei due relativi Regolamenti, amministrativo e di procedura). Il predetto *decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916* ha dato luogo a notevoli studi pubblicati nella **Rivista Acque** e **Trasporti**. Degni di nota sono quelli del **Chironi,** « *Dottrina della demanialità e sue applicazioni alle acque* — (Ivi: 1918 p. 413) e del **Vassalli**. « *Premesse storiche all' interpetrazione della nuova legge sulle acque pubbliche* » Ivi 1917 p. 35 — Cfr. altresì l' acutissimo studio del **Bonfante** con intonazione critica e carattere privatistico in **Rivista di diritto commerciale** 1919, I, p. 460.

Leggi: *20 marzo 1865 n. 2248 alleg. F; 10 agosto 1884 n. 2644; reg. 26 novembre 1893 n. 710; D. L. 16 gennaio 1916 n. 27; 25 gennaio 1916 n. 57; 3 settembre 1916 n. 1149; 20 novembre 1916 n. 1664; D. L. 24 gennaio 1917 n. 85; 9 ottobre 1919 n. 2161; D. R. 14 agosto 1920 n. 1285.*

*
* *

Secondo il **Romano** (*Principii di diritto amministrativo* n. 502), l'espressione « *acque pubbliche* » indica le acque, che costituiscono oggetto di proprietà pubblica, in contrapposto ad altre da considerarsi di proprietà privata. Il carattere differenziale fra acque

pubbliche e quelle private è dato dallo scopo di utilità pubblica, alle quali le prime sono destinate e per cui sono soggette ad un potere amministrativo. Fra gli scopi di utilità pubblica è da annoverarsi la *derivazione;* si considerano quindi acque pubbliche quelle che servono a questo scopo. — Senonchè, si è giustamente osservato (**Romano** op. cit. n. 505), non può considerarsi come pubblica ogni acqua, che sia suscettibile di derivazione, ma solo quelle che in tal modo giovano ad un interesse generale (agricolo, industriale, commerciale ecc.). Si tratta cioè di una quistione da decidersi non con criteri assoluti e costanti, ma contingibili secondo le condizioni di luogo e di tempo.

La derivazione delle acque pubbliche fu dapprima disciplinata dalla *Legge organica 20 marzo 1865 n. 2248 alligato F sui lavori pubblici* col Capo V - art. 132 a 139. Con tale legge fu affidata al Ministero la suprema tutela sulle acque pubbliche (art. 91 della legge), annoverandosi tra queste, non solo i fiumi ed i torrenti, ma anche i minori corsi, distinti con i nomi di fossati, rivi e colatori pubblici, (art. 102 della legge) e si vietò qualsiasi derivazione od utilizzazione d'acqua pubblica senza un titolo od una concessione governativa (132 e 133).

Nella legge stessa, però, non furono definite le acque pubbliche, perchè, come è noto, nella relazione **Menabrea** si dichiarò che la definizione sarebbe stata affidata al Codice Civile. Tale definizione però non esiste nemmeno nel Codice Civile, perchè l'articolo 427 si limita a dire che i fiumi ed i torrenti fanno parte del demanio pubblico, e l'art. 435 attribuisce ai privati i minori corsi di acqua; donde una radicale antinomia fra il codice civile e la legge sui lavori pubblici, che considera come acque pubbliche anche i corsi minori (art. 102) che sono sottoposti alla concessione e tutela governativa al pari dei fiumi e torrenti.

Poichè le disposizioni della legge sui lavori pubblici, in materia di derivazione, erano frammentarie, e davano luogo a vari inconvenienti, si stabilì di regolare specificatamente tutta la materia con una speciale legge di procedura, e così fu emanata *la*

legge 10 agosto 1884 n. 2644, concernente le derivazioni di acque pubbliche. Anche in occasione di questa legge si volle evitare di definire il concetto di « *acqua pubblica* », sostenendosi che, non essendo stata data tale definizione dal Codice Civile e dalla legge organica, non sarebbe stato opportuno includerla in una legge speciale e di procedura, e che si sarebbe invece dovuto lasciare alla scienza ed alla giurisprudenza il compito di determinare gli elementi costitutivi dell' « *acqua pubblica* ». Ad ogni modo si credette di superare le difficoltà tecniche con un espediente pratico, con la *formazione, cioè, degli elenchi delle acque pubbliche* per accertare in ciascuna provincia quali acque fossero legalmente da considerarsi pubbliche.

Le norme principali della *legge del 10 agosto 1884* sono le seguenti:

Nessuno può derivare acque pubbliche, nè stabilire su queste mulini ed altri opifici, se non abbia un titolo legittimo o non ottenga la concessione dal governo, che è subordinata al pagamento di un canone ed alle condizioni prescritte dalla legge (articolo 1).

Il possesso trentennario anteriore alla promulgazione della legge è equiparato al titolo (art. 24).

Secondo queste due disposizioni fondamentali, per regola generale, il diritto della derivazione si ha mediante concessione, eccezionalmente in base a titolo, purchè legittimo a norma delle leggi o consuetudini anteriori alla predetta legge, o per possesso trentennale sempre anteriore alla legge stessa. Le concessioni sono ordinariamente temporanee per un termine non maggiore di trenta anni; possono essere anche perpetue; nel qual caso però debbono farsi per legge. Spirato il trentennio, il concessionario ha diritto alla rinnovazione, e così successivamente, di trentennio in trentennio, salvo le modificazioni da apportarsi nel relativo capitolato derivanti dalle variate condizioni dei luoghi o del corso dell'acqua. Il rinnovamento può essere negato quando nel trentennio precedente, sia per non uso, sia per abuso, il concessio-

nario abbia, a giudizio dell'Amministrazione, reso frustraneo il fine per cui fu data la concessione (art. 2 e 5 della legge).

Relativamente al carattere dei diritti nascenti dalla concessione, sebbene la loro natura non sia facilmente determinabile, si ritiene, dai più, che essi abbiano natura di diritti reali ed ordinariamente di servitù. La facoltà poi del concessionario al rinnovamento attribuisce a questi diritti un carattere di semi-perpetuità.

Le concessioni vengono fatte con decreto reale quando riguardano laghi, tronchi fluviali di confine, corsi di acqua navigabili, e quelli nei quali le arginature e le sponde sono iscritte fra le opere idrauliche di seconda categoria; con decreto prefettizio quando si tratta degli altri corsi di acqua (art. 2 e 3 della legge). In entrambi i casi occorre sentire le amministrazioni interessate, i corpi tecnici (art. 2 e 3 della legge), compiere una regolare istruttoria (art. 8 della legge) e munire il foglio di concessione di capitolato speciale di oneri (art. 14 *Reg. 26 nov. 1893*) per disciplinare tecnicamente le modalità della concessione stessa.

Le concessioni sono regolate dai seguenti principii di ordine generale:

a) Tra più domande aventi per oggetto sostanzialmente la stessa concessione, la prevalenza è data dal criterio della priorità, tranne che non militino, a favore della domanda più recente, prevalenti motivi di interesse pubblico (art. 8 *Reg. 26 nov. 1893 n. 710*).

b) le concessioni sono fatte senza pregiudizio dei diritti dei terzi (art. 2 della legge).

c) Occorre determinare, la quantità, il modo e le condizioni dell'estrazione e della restituzione delle acque, della condotta e dell'uso, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, dell'igiene, l'annuo canone da corrispondersi allo Stato, ed il termine entro il quale l'acqua concessa dovrà essere derivata od utilizzata sotto pena di decadenza dalla concessione, termine che può essere prorogato in caso di giustificato motivo (art. 4 della legge).

d) Il concessionario è libero di variare l'uso ed i meccanismi

del suo opificio, purchè non arrechi danno ai terzi e purchè non sia alterato il modo, le opere, il quantitativo della derivazione ed il punto della restituzione delle acque. Tali variazioni debbono però esser previamente notificate alla prefettura (art. 6 della legge). Qualora poi il concessionario intenda variare la posizione, la forma o la natura delle opere autorizzate, o fare aggiunte e lavori accessorii sugli alvei o sulle sponde, o aumentare o diminuire la forza motrice o la quantità di acqua derivata, deve ottenere speciale concessione, in seguito a sua domanda e regolare istruttoria, così come se si trattasse di domanda per nuova derivazione (art. 9 della legge).

e) i concessionari debbono provvedere alla regolare manutenzione delle opere occorrenti per la derivazione ed utilizzazione delle acque concesse (art. 10 e 11 della legge).

f) le concessioni sono soggette alle esigenze dello interesse pubblico; di talchè, se, relativamente ai corsi di acqua più importanti di cui all'art. 2 della legge, si modifica il loro regime, in modo che ne venga diminuita o tolta la quantità di acqua derivata, lo Stato non è tenuto ad alcun indennizzo, salvo la riduzione o cessazione del canone (art. 13 della legge).

Di quì segue che la indennità, in caso di revoca o diminuzione del diritto, è dovuta quando per ragioni di interesse pubblico è modificato il regime dei corsi minori, e, per i corsi maggiori, quando la mutazione del regime deriva da ragioni indipendenti dal pubblico interesse.

S'intende che, ove si tratti di modificazioni naturali del corso dell'acqua, il relativo rischio è a carico del concessionario.

g) il concessionario è soggetto alla revoca in caso di inosservanza degli obblighi a lui imposti. Può, però, essere sottoposto a sanzioni minori, fra cui il provvedimento contravvenzionale (art. 22 della legge).

h) all'autorità amministrativa è devoluto il diritto di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti ai concessionari, per tutto ciò che si riferisce ai pubblici interessi (art. 12 della legge),

Si prevedono poi i casi in cui, per necessità pubblica, il canone può essere ridotto — concessioni ad uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione (art. 16) — o la concessione può essere assolutamente gratuita — concessione per uso di acqua potabile ai Comuni ed alle Opere pie (art. 15 della legge) —.

Da ultimo notevoli sono gli art. 25-26-27 in ordine alla formazione degli elenchi delle acque pubbliche e delle derivazioni delle acque pubbliche; coi quali, come si è giustamente osservato, si tendeva a formare lo stato civile delle acque pubbliche e delle derivazioni.

L'art. 25 prescrive, che per cura del Ministero dei lavori pubblici devono esser formati gli elenchi delle acque pubbliche nel territorio di ciascuna provincia del Regno, e gli elenchi stessi devono esser pubblicati in tutte le provincie interessate nel corso d'acqua. Gl'interessati hanno il diritto di presentare, nel termine di tre mesi i loro reclami.

Gli elenchi vengono approvati per decreto reale, sentiti i Consigli provinciali delle provincie interessate nel corso dell'acqua, il Consiglio superiore dei LL. PP. ed il Consiglio di Stato, salvo, in caso di controversia, la competenza del potere giudiziario.

Con tale articolo, come si scorge, il decreto reale ha efficacia ai soli fini amministrativi, nel senso che la mancata presentazione dei reclami da parte dei privati interessati, o il provvedimento su di essi da parte dell'autorità amministrativa, non costituiscono causa di decadenza o perdita di diritti a carico dei privati, i quali possono, quindi, in ogni tempo far valere le loro ragioni dinanzi all'autorità giudiziaria.

Tale situazione, come sarà in seguito accennato, è radicalmente mutata con la nuova legge.

Negli articoli 26 e 27 poi si prescrive la formazione, pubblicazione, e conservazione dell'elenco o catasto delle derivazioni d'acqua pubblica, disciplinandosi le relative modalità e multe a carico dei contravventori.

Il *Regolamento* per l'esecuzione della *legge 10 agosto 1884* n. 2644

sulle derivazioni di acque pubbliche fu emanato il *26 novembre 1893 n. 710.*

Esso è composto dei seguenti capi: Capo I° - art. 1-6 - *norme per la domanda di concessione e relativi documenti;* Capo II - art. 7-15 - *norme dettagliate per l'istruttoria;* Capo III - art. 16-27 - *norme per l'esame degli atti d'istruttoria, decreto di concessione e spese;* Capo IV - art. 28-31 - *norme per l'esecuzione dei lavori, decorrenza dei canoni e della durata della concessione;* Capo V - art. 32-37 - *norme per le variazioni e rinnovazione delle concessioni;* Capo VI - *norme per le opere contemplate dagli art. 169 e 170 della legge sulle opere pubbliche;* Capo VII - art. 39-43 - *norme relative agli elenchi delle acque pubbliche e derivazioni;* Capo VIII - art. 44-50 - *norme relative alla vigilanza e contravvenzioni;* Capo IX - *Disposizioni generali e transitorie.*

L'applicazione pratica della *legge del 1884* nei primi tempi non diede luogo a notevoli inconvenienti; senonchè in seguito ai meravigliosi progressi compiuti dalla scienza italiana — specie pel genio di Galileo Ferraris nel campo dell'elettrotecnica, — per la creazione, distribuzione ed il trasporto a distanza dell'energia idraulica ed elettrica, le norme della legge stessa non furono più corrispondenti ai bisogni dei nuovi tempi, che imponevano un procedimento più semplice, agile, non più ostacolato dal rispetto di interessi meramente particolari, e che si ispirasse sopratutto all'esigenza del pubblico interesse.

Si è giustamente osservato (Relazione **Bonomi** al Senato per la conversione in legge del *Decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916 n. 1664*, concernente le derivazioni di acque pubbliche) che le grandi derivazioni, per produzione di forza motrice, per irrigazione, e per bonifica, rappresentano una delle fonti maggiori della nostra futura ricchezza, e debbono quindi essere considerate, anzichè fenomeni meramente privati, come fenomeni sociali di altissimo pubblico interesse.

Inoltre (citata relazione) l'evoluzione del concetto giuridico della demanialità o pubblicità delle acque, estesa a tutti i corsi di acqua, capaci di una qualunque utilizzazione di pubblico inte-

resse, mal si conciliava col sistema rigido — ed in molte parti privatistico — della *legge del 1884*, la quale poi — e ciò ne costituiva la maggiore lacuna — non era più corrispondente alle nuove esigenze sulla disciplina delle concessioni e delle utilizzazioni, e ciò perchè non si era in essa potuto tener conto di mezzi di utilizzazione ancora ignoti all'epoca della sua compilazione.

Infine la divisione della competenza (prefettizia e ministeriale); la complessità della procedura e le lungaggini dell' istruttoria e delle pratiche per la concessione subordinate all'esame di varii ministeri; il criterio semplicistico della preferenza, accordata alla priorità — che il più delle volte si risolveva in danno del pubblico interesse — il diritto del concessionario, o inizialmente perpetuo, o reso quasi perpetuo dalla facoltà di rinnovazione (diritto di insistenza) — e ciò a prescindere dalla perpetuità delle antiche utenze in base al titolo ed allo *immemorabile*, e secondo alcuni anche in base alla semplice prescrizione trentennale compiuta anteriormente al 1884, — costituivano gravi difetti della legge del 1884, specialmente in danno dell'utilizzazione sociale delle acque; per cui si imponeva una nuova legge, che avesse provveduto ad un razionale ordinamento delle acque pubbliche, massime in relazione ai bisogni della industria idroelettrica.

Durante il periodo di guerra, per ovviare alle lacune della legge, nell'interesse dell'industrie belliche furono emanati i tre *decreti luogotenenziali 16 gennaio 1916 n. 27; 25 gennaio 1916 n. 57, e 3 settembre 1916 n, 1149*, con cui si introdussero nella legislazione alcuni principi nuovi, si modificarono le norme più antiquate, si rese più rapida e semplice la procedura.

Senonchè anche i predetti decreti apparvero ben presto insufficienti, e si impose allora il bisogno di una legge organica, che avesse disciplinato tutta la materia delle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, in relazione alle nuove esigenze, contemperandosi i diritti preminenti dello Stato con l'equa valutazione dei diritti privati.

Fu emanato quindi il *decreto luogotenenziale 20 novembre 1916*

n. 1664, il quale è in massima fondato sui seguenti criterii e presupposti, come esattamente osserva la citata relazione.

a) Tutte le utenze di acque pubbliche (sia, cioè, quelle derivanti dalle concessioni, che quelle fondate su titolo legittimo e prescrizione anteriore alla legge del 1884) sono soggette allo stesso trattamento giuridico

Poichè si è riconosciuto essere il diritto sulle acque un semplice diritto d'uso, il nome di *proprietario*, che esisteva nello *art. 1o della legge del 1884*, è stato abolito, sostituendo ad esso il nome di *utente*, venendo chiamati così tutti coloro che comunque godano dell'acqua pubblica.

b) l'acqua pubblica deve essere utilizzata nel maggiore e miglior modo possibile e col maggior possibile interesse; e quindi il criterio di preferenza non è dato dalla priorità, ma dall' interesse pubblico e dalla più vasta, razionale e pronta utilizzazione.

c) le concessioni non devono essere regolate da criteri fiscali, e pertanto devono avere una durata temporanea, — estesa anche alle antiche utenze, — per dar luogo nell'avvenire al passaggio allo Stato di tutti gl' impianti per produzione di forza idraulica, e creare in tal guisa per lo Stato stesso un demanio di derivazioni ed utilizzazioni delle forze.

d) l'ordinamento amministrativo di tutto ciò che concerne l'utilizzazione delle acque deve essere unificato, e non più ripartito fra le diverse competenze, ministeriale e prefettizia, ma devoluto ad un Organo Amministrativo Collegiale, *Consiglio superiore delle Acque;* quello giurisdizionale, specializzato, non più, cioè, ripartito tra il Consiglio di Stato e l'autorità giudiziaria, ma devoluto per tutte le quistioni attinenti alle acque pubbliche, anche fra soli privati, ad un giudice speciale, *Tribunale delle Acque pubbliche.*

Nel decreto, seguendo i precedenti legislativi, si volle evitare la definizione di *acqua pubblica*, lasciando tale compito alla scienza ed alla giurisprudenza; senonchè la definizione fu data incidentalmente nell'art. 1 *del Regolamento Amministrativo 24 gen-*

naio 1917 n. 85 prescrivendo che negli elenchi delle acque pubbliche si dovessero iscrivere le acque « *tenendo conto della loro at-* « *titudine ad essere utilizzate o comunque destinate a qualsiasi uso di* « *pubblico interesse,* » e considerando le acque, « *non solo isolatamente* « *per la loro portata e per l' ampiezza del bacino imbrifero, ma altresì* « *in relazione al sistema idrografico al quale appartengono* ».

Criterio quindi costitutivo dell'acqua pubblica, non è la sola attuale destinazione all'uso pubblico, ma anche la possibilità della futura destinazione a pubblico uso; concetto, come si intende agevolmente, amplissimo, e che opera, giusta l' osservazione del **Bonfante** (*sulla nuova legge delle acque* — Rivista di diritto comm. 1919 p. 461) una rivoluzione nel concetto dei beni e nella configurazione dei diritti.

Degno di nota altresì, come osservazione generale, è che l'art. 35 del decreto risolve incidentamentale, a proposito della competenza del Tribunale delle acque pubbliche, anche la quistione circa l'equivalenza di acque demaniali e acque pubbliche.

Premesse queste osservazioni generali, le disposizioni principali del citato decreto sono le seguenti :

a) Hanno diritto alla derivazione ed utilizzazione dell' acqua pubblica: a) i possessori di un titolo legittimo; b) coloro che per tutto il trentennio anteriore alla legge del 1884 hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente però alla quantità effettivamente goduta per tutto il trentennio; c) coloro che per l'avvenire ottengono regolare concessione secondo le norme del decreto.

Gli utenti, però, in virtù della prescrizione, che non hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, dovranno chiedere tale riconoscimento, sotto pena di decadenza, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del decreto (questo termine è stato prorogato al 31 dicembre 1921). Sulla domanda dell' interessato si provvede con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, salvo al richiedente il ricorso al Tribunale delle acque (articolo 1 decreto).

Con questo articolo si determina quali possono essere gli utenti delle acque pubbliche, sottoponendo allo stesso trattamento giuridico gli utenti per concessione e quelli in base a titolo legittimo o possesso ultratrentennale anteriore alla *legge 10 agosto 1884*, possesso che comunemente si considerava come equipollente col titolo (non mancano però autorevoli scrittori che contestano tale equiparazione Cfr. sopratutto **Scialoia** nel discorso pronunciato nel 1916 all' VIII riunione della Società Italiana pel Progresso delle scienze, riportato nel « *Problema idraulico e la legislazione sulle acque* I, p. 63). A questi ultimi, per evitare incertezze in caso di eventuali controversie, si è fatto obbligo di chiedere ed ottenere il riconoscimento entro un anno dall'andata in vigore del decreto (termine prorogato, come innanzi è detto). Questo articolo non parla degli effetti rispetto ai terzi del riconoscimento dell'antica utenza. Però è a tal riguardo da osservare che l' irresponsabilità, rispetto ai terzi, dell'Ente pubblico concedente è un principio generale di diritto, derivante dal carattere stesso della concessione, e che il legislatore ha stimato superfluo ripetere esplicitamente.

b) Nelle provincie dove non si è ancora provveduto alla formazione e pubblicazione degli elenchi delle acque pubbliche, il Ministero dei lavori pubblici provvederà a tale compilazione e pubblicazione. Gl' interessati hanno diritto di fare opposizione nel termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione, e nello stesso tempo possono presentare le loro osservazioni le Deputazioni provinciali delle provincie interessate.

Gli elenchi saranno approvati per decreto reale, su proposta del Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore delle Acque. Si prescrive il termine di due anni dalla entrata in vigore del decreto per la compilazione, formazione ed approvazione degli elenchi, ferma la facoltà del Ministero di provvedere al completamento e modifica di essi, mediante elenchi suppletivi redatti con le stesse norme.

È riservato poi agl' interessati di far valere i loro diritti, nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del decreto-

legge per le provincie in cui sono stati approvati gli elenchi, e nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno per elenchi posteriormente approvati (art. 2-4 del decreto). Con questi articoli si è provveduto alla formazione degli elenchi di acque pubbliche, semplificando l'istruttoria stabilita dall'art. 25 della precedente legge e 39 e segg. del relativo regolamento *26 novembre 1983, n. 710.*

Nel 1916 erano stati pubblicati gli elenchi per 7 provincie, per le altre gli elenchi erano in istruttoria.

Ad evitare poi gli inconvenienti derivanti dalla facoltà del privato di far valere, secondo l'antica legge, in ogni tempo i suoi diritti privati dinanzi l'autorità giudiziaria, e che portavano qualche volta alla impossibilità di porre in atto una concessione, e di assicurare la disponibilità delle acque, si è prefisso al privato, sotto pena di decadenza, un certo termine—un anno nel caso di elenchi già approvati, sei mesi nel caso di elenchi da approvarsi—per ricorrere al Tribunale delle acque, in ordine alla natura giuridica delle acque stesse. Decorso tale termine la questione di proprietà non è più proponibile.

c) In ogni provincia a cura del Ministero delle Finanze sarà formato e conservato il catasto delle utenze di acqua pubblica. Il catasto sarà formato in seguito a dichiarazioni degli utenti da farsi, con le modalità prescritte obbligatoriamente, in un periodo stabilito sotto pena di incorrere in una multa (art. 5).

d) Le utenze si distinguono in due categorie, a seconda che hanno per oggetto grandi o piccole derivazioni.

Sono considerate grandi derivazioni, quelle che eccedono i seguenti limiti: a) derivazione per forza motrice, cavalli dinamici nominali 500; b) per uso potabile, litri 100 al minuto secondo; c) per irrigazione, litri 1000 al minuto secondo; d) per bonificazioni per colmata, litri 5000 al minuto secondo.

Per le derivazioni ad uso promiscuo si terrà per limite quello corrispondente allo scopo predominante.

In casi dubbii deciderà il Ministero dei Lavori Pubblici (art. 6).

Tale distinzione è importante anche agli effetti pratici, perchè vi è diversità di procedura per la concessione di una grande o piccola derivazione (art. 9); per le grandi derivazioni sono accordate speciali facilitazioni, perchè gli utenti possono venire in possesso dei terreni occorrenti per la derivazione (art. 13).

e) Le domande per nuove concessioni sono dirette al Ministero dei Lavori Pubblici, e presentate al Genio Civile della provincia, al cui territorio appartengono le opere di presa. L'ufficio del Genio Civile, dopo un esame sommario, trasmette l'istanza col suo parere al Ministero dei Lavori Pubblici, che decide, inteso il Consiglio Superiore delle acque, sull'ammissibilità ed istruttoria della domanda.

In caso affermativo il Ministero ne ordina la pubblicazione nei Comuni interessati, dandone altresì notizia alle provincie interessate e stabilendo anche il termine, in cui i privati e gli enti pubblici possono fare opposizione; decorso tale termine il Genio Civile procede all'istruttoria della pratica, trasmettendo poi gli atti relativi e lo schema di disciplinare con relazione dettagliata al Ministero dei lavori pubblici (art. 7).

Come si scorge, la procedura è semplice e si svolge fra il Genio Civile, il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Consiglio Superiore delle Acque, prescindendo dal parere di altri uffici o corpi consultivi.

f) Tra più domande concorrenti viene accordata la preferenza a quella che presenti la migliore e più vasta utilizzazione idraulica e soddisfi ad altri prevalenti interessi pubblici; ed, a parità di tali condizioni, a quella che offra maggiori ed accertate garenzie tecnico-finanziarie ed industriali d'immediata esecuzione ed utilizzazione. Solo in mancanza di altre condizioni di preferenza prevale il criterio della priorità di presentazione.

In ogni caso fra più concorrenti, le cui domande abbiano tali caratteri di pubblico interesse da dover essere soddisfatte, si può

far luogo alla concessione a chi richiede la maggior derivazione, con l'obbligo di fornire a prezzo di costo determinata quantità di acqua o di energia elettrica agli altri richiedenti (art. 8).

Con questa felice disposizione, — che costituisce una delle più radicali innovazioni dell'antica legge — si sostituisce al criterio della preferenza, per ragione di tempo, quello più giusto del prevalente interesse pubblico, e si contemperano i mutui interessi con l'obbligo del concessionario di fornire l'acqua o l'energia a prezzo di costo agli altri richiedenti.

g) Le concessioni di acqua pubblica, per le grandi derivazioni, sono fatte, su conforme parere del Consiglio superiore delle Acque, con decreto reale su proposta del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto col Ministero delle Finanze; e con decreto, da registrarsi alla Corte dei Conti, del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con quello delle Finanze, per le piccole derivazioni.

Gl'interessati, che si credono lesi dal decreto di concessione, debbono far valere le loro ragioni, nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso dinanzi al Tribunale delle acque pubbliche.

La concessione s'intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua; ed il concessionario non potrà mai pretendere indennizzo dallo Stato in dipendenza della concessione, mentre esso è responsabile verso i terzi di qualsiasi lesione ad essi cagionata per effetto della concessione (art. 9).

h) È vietata la cessione delle nuove concessioni, fino a che non ne siano stati collaudati i lavori, ed il concessionario non sia stato immesso nell'uso effettivo dell'acqua. Per la cessione poi delle concessioni ed utenze in esercizio occorre il nulla osta del Ministero dei Lavori Pubblici (art. 10).

i) Le concessioni per derivazioni ad uso di forza motrice possono avere una durata non maggiore di anni 50; quelle per derivazione per acqua potabile, per irrigazione e bonifica, possono avere una durata non maggiore di anni 70. Per quelle a scopo misto il Ministero dei Lavori Pubblici, su conforme parere del

Consiglio Superiore delle Acque, determina la durata in base allo scopo prevalente.

Per le derivazioni concesse pel servizio di una ferrovia privata la durata è la stessa di quella della concessione della ferrovia (art. 11).

Con questo articolo, uno dei più importanti del decreto, le nuove utenze sono divenute tutte temporanee, sopprimendosi le concessioni perpetue ammesse dall'antica legge. Che anzi, come si vedrà in seguito, anche le antiche utenze temporanee sono state equiparate alle nuove.

l) Al termine della concessione, e nei casi di decadenza o rinunzia nelle derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione.

Lo Stato inoltre ha facoltà di immettersi in possesso di ogni altro edifizio o macchinario occorrente per l'utilizzazione industriale, pagandone al concessionario il valore venale.

Nelle derivazioni per acqua potabile, irrigazione e bonifica è concessa la facoltà di rinnovazione a favore del concessionario, sempre che persistano i fini della derivazione, e non ostino ragioni di pubblico interesse.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza e rinunzia, si applicano, in ordine al passaggio a favore dello Stato delle relative opere, le stesse norme delle derivazioni per forza motrice.

Con questa disposizione innovativa rispetto all'antica legislazione, è limitato il diritto di insistenza solo a favore delle derivazioni aventi scopi di interesse igienico ed agricolo, e nemmeno in modo assoluto, rimanendo sempre sancito il diritto di espropriazione a favore dello Stato, senza compenso, per le opere di raccolta, regolazione e derivazione, e, con compenso, per le altre opere occorrenti all' utilizzazione, trasformazione e distribuzione dell'energia idroelettrica.

Scopo della disposizione, come è detto nella Relazione Mini-

steriale al Senato, è di tendere in non lontano avvenire alla vagheggiata nazionalizzazione delle forze idrauliche, assicurando allo Stato un ingente patrimonio.

m) Per le grandi derivazioni, e per le opere di raccolta e regolarizzazione delle acque, il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità. Il concessionario può immettersi nel possesso dei beni occorrenti ed avvalersi delle strade di accesso esistenti in base allo stato di consistenza dei fondi da occupare, che dev'essere approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, il quale determinerà pure la somma da depositarsi in via provvisoria per l'indennità di espropriazione e gli eventuali risarcimenti ai terzi. Tale verbale di consistenza ha gli effetti della perizia di cui all'art. 32 della legge di espropriazione per pubblica utilità, le cui norme sono in genere estese alle grandi derivazioni.

Con tali disposizioni la procedura di concessione per le grandi derivazioni è parificata a quella di dichiarazione per pubblica utilità e sono stabilite, in pari tempo, norme più semplici e rapide per l'immissione nel possesso dei beni.

n) La misura del canone determinata dall'antica legge è rimasta pressochè invariata, conservandosi le speciali agevolazioni a favore delle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione (art. 14 e 15).

In tal modo è rimasto fermo il concetto, che scopo della legge non è quello fiscale, ma di utilità sociale. Soltanto il credito dello Stato pel pagamento del canone è garentito da speciale privilegio sugli opifici, estendendosi ad esso le norme per la riscossione dell'entrata patrimoniale dello Stato (art. 16).

o) Il disciplinare della concessione determina le condizioni tecniche che debbono essere osservate dai richiedenti, la misura del canone, i termini per effettuare le espropriazioni, iniziare ed ultimare i lavori, ed utilizzare l'acqua.

Per le grandi derivazioni, che possono riguardare rilevanti

interessi pubblici, può essere inclusa la facoltà del riscatto con la determinazione delle relative condizioni e modalità.

Per le piccole derivazioni occorre aggiungere la prescrizione, che, qualora lo Stato all' epoca della scadenza, decadenza o rinunzia non vorrà ritenere, senza compenso, le opere, il concessionario è obbligato a ripristinare l'alveo e le sue pertinenze nello stato di regolare funzionamento (art. 17).

p) Gli utenti sono obbligati a provvedere alla regolare manutenzione delle opere di derivazione, rimanendo responsabili verso i terzi; per quelle a bocca libera il Ministero dei Lavori Pubblici, in caso che lo riconosca necessario ed opportuno, può prescrivere, anche con comminatoria di esecuzione di ufficio, in caso d'inadempimento, che esse siano munite di manufatti regolatori e moderatori delle acque (art. 18 e 19).

q) Il Ministero dei Lavori Pubblici ha diritto, in ogni tempo, di sostituire, in tutto o in parte, alla quantità di acqua e di energia idraulica concessa, una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica, egualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio del concessionario (art. 20).

Ciò in armonia al principio fondamentale della legge, che limita il diritto del concessionario sull'acqua a semplice diritto d'uso, di godimento, cioè, dell'acqua pubblica in conformità della concessione.

r) Quando una domanda di concessione per un' importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con minori utenze legittimamente costituite, si può far luogo alla concessione, purchè il concessionario corrisponda ai minori utenti la relativa quantità di acqua o di energia elettrica, che essi avevano diritto di utilizzare, in guisa da non aggravare e pregiudicare la condizione degli utenti preesistenti, i quali, peraltro, devono corrispondere al nuovo concessionario il canone da essi dovuto allo Stato. Le reciproche ragioni di credito per l'anno in corso e pel precedente sono garantite da privilegio sugli opifici (art. 21).

s) Quando più domande si possono rendere tecnicamente

compatibili con opere in comune, le quali abbiano per iscopo anche una migliore utilizzazione, si può far luogo alla concessione con l'obbligo dei diversi utenti di consorziarsi.

Nel disciplinare sono regolati i rapporti fra i consorziati e determinate le garenzie reali per gli obblighi reciproci (art. 22).

Nella relazione però è detto, che il Governo si riservava di presentare una speciale legge d' indole generale per disciplinare organicamente i Consorzi per derivazioni di acqua a scopo industriale.

t) Quando il regime di un corso o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali o per esecuzione di opere imposte da ragioni di pubblico interesse, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualsiasi utente, il quale ha diritto solo, a seconda dei casi, alla riduzione o cessazione del canone. Gli utenti possono però eseguire a loro spese le opere necessarie per ristabilire le derivazioni, sempre quando le condizioni locali lo consentano (art. 23).

Con questo articolo è eliminata l'arbitraria disparità che, secondo la legge del 1884, esisteva fra gli utenti in base a titolo ed antico possesso ed i concessionari. Mentre questi infatti non avevano alcun diritto ad indennità per modificazione del regime delle acque, la giurisprudenza invece accordava indennità agli utenti in base a titolo od antico possesso, ritenendo che per essi il diritto sulle acque venisse a prendere consistenza patrimoniale e come tale dovesse essere garentito.

u) Le variazioni che l'utente intende eseguire si considerano come nuove concessioni ed occorre osservare la stessa procedura come se si trattasse di nuova concessione (art. 24).

v) L' Ufficio del Genio Civile può permettere in via provvisoria le variazioni da eseguirsi di urgenza, purchè però gli utenti prestino congrua cauzione per l'esecuzione delle opere e per l'osservanza delle condizioni da stabilirsi nel nuovo atto di concessione (art. 25).

z) Nell' interesse delle ferrovie, della navigazione interna,

delle bonifiche, della fornitura di acqua potabile, e di altri importanti servizi pubblici, il Ministero dei Lavori Pubblici può riservare per un congruo tempo, che può anche essere prorogato, la utilizzazione di tutta la portata di un determinato corso di acqua o di parte di essa. Quando non può per ragioni di interesse pubblico differirsi l'utilizzazione immediata, si può sostituire alla riserva di acqua quella di determinata quantità di energia al prezzo di costo o far luogo alla concessione, con facoltà di riscatto, determinando nel disciplinare le relative condizioni (articolo 26).

Con tale disposizione si è estesa la riserva, che prima esisteva solo a favore delle ferrovie, anche a favore di altri importanti servizi pubblici; opportunamente però si è temperato tale diritto, stabilendo un limite di tempo per le riserve e concedendo la facoltà di poter sostituire alla riserva di acqua quella per una determinata quantità di energia, ed anche di poter addivenire alla concessione salvo il diritto del riscatto.

a') La concessione di acqua per uso potabile viene fatta gratuitamente ai Comuni ed alle Istituzioni di pubblica beneficenza (art. 27).

b') Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo di servizi pubblici, a favore dei Comuni rivieraschi, una quantità di energia, da consegnarsi all'officina di produzione a prezzo di costo, tenendo conto delle quote per interesse ed ammortamento. Quando poi l'energia sia trasportata oltre i 15 km. dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, è stabilito a favore di costoro un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, di lire due per ogni cavallo dinamico nominale. Anche la Provincia può in determinati casi partecipare alla ripartizione del canone (art. 28).

c') Il concessionario decade dal diritto di utenza, se nel termine stabilito dal disciplinare non deriva o utilizza l'acqua concessa, per cattivo uso o per non uso in relazione ai fini per cui la concessione fu data, o per mancato pagamento del canone. Può

però essere prorogato dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque, il termine per l'inizio della derivazione ed utilizzazione delle acque, in caso di giustificato ritardo nell'esecuzione delle opere (art. 29).

d') Nelle grandi derivazioni per forza motrice destinata ai servizi pubblici, lo Stato può, in caso di interruzione o sospensione, procedere all'esercizio di ufficio a spese del concessionario (art. 30).

e') Il Prefetto ha facoltà di concedere licenza di attingimento di acqua a mezzo di pompe mobili e semifisse, di altri congegni elevatori, di sifoni, purchè; la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo; non siano danneggiati gli argini e le sponde, nè vi si facciano costruzioni murarie; non siano alterate le condizioni del corso dell'acqua con pericolo per le utenze esistenti. La licenza ha la durata di un anno; può essere rinnovata, e può sempre essere revocata per motivi di pubblico interesse (art. 31).

f') E' stabilito un organo collegiale consultivo, *Consiglio Superiore delle acque*, composto da funzionari di tutte le Amministrazioni interessate ed anche da personale estraneo all'Amministrazione (tre tecnici di speciale competenza in materia idraulica ed elettrotecnica). I componenti sono nominati con decreto reale; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati (art. 32).

g') Il Consiglio superiore delle acque delibera su tutte le questioni demandategli dal decreto o da ogni altra legge dello Stato, e su quelle ad esso sottoposte dal Ministero dei Lavori Pubblici. Per le materie di sua competenza la deliberazione del Consiglio sostituisce ogni altro parere di corpo consultivo o di amministrazione attiva.

Inoltre il Consiglio esercita altre importanti funzioni e cioè:

detta le norme per coordinare le osservazioni idrografiche e metereologiche riguardanti i corsi di acqua ed i bacini;

dà parere per la preparazione e lo studio dei piani di mas-

sima di utilizzazione dei bacini idrografici dei corsi di acqua pubblica;

stabilisce le norme per i collegamenti tra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi fra i diversi concessionari (art. 33).

h') È istituito altresì un organo giurisdizionale residente in Roma, *Tribunale delle acque pubbliche*, composto di 7 membri ordinari (tre funzionari dell'ordine giudiziario, due consiglieri di Stato, due tecnici) e tre supplenti (un Consigliere di Stato, un magistrato, di grado non inferiore a consigliere di appello, ed un s pettore superiore del Genio Civile). Il Tribunale decide con intervento di 7 votanti. Tutti i componenti il Tribunale sono nominati con decreto reale, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati (art. 34).

i') La competenza del Tribunale delle acque pubbliche è complessa; perchè esso è chiamato a decidere su tutte le questioni in materia di acqua pubblica, comprese quelle relative ad azioni di risarcimento di danni alle dette quistioni connesse. In sostanza sono devolute al Tribunale delle acque tutte le questioni che, un tempo, a seconda della rispettiva competenza, erano divise fra il Consiglio di Stato e l'autorità giudiziaria ordinaria, ossia *quistioni amministrative e patrimoniali* (art. 35). Appartengono alla prima categoria — quistioni amministrative — a) le decisioni su ricorsi per competenza, eccesso di potere o per violazione di legge, avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in tema di acqua pubblica; b) le decisioni sui ricorsi finora devoluti alla cognizione della 5ª sezione del Consiglio di Stato in virtù dell'art. 23 n. 6 e 18 *del testo unico 17 agosto 1907 n. 638* in quanto riguardano acque pubbliche; c) le decisioni delle controversie circa i limiti dei corsi di acqua e bacini, loro alveo e sponde.

Il termine per ricorrere al Tribunale delle acque nei casi a) e b) è di giorni 60 dalla notifica della decisione amministrativa.

Appartengono alla seconda categoria — quistioni patrimoniali — a) le decisioni delle controversie intorno alla demanialità

delle acque; b) le decisioni delle controversie che si agitano tra l'Amministrazione pubblica ed i privati, fra i concessionari e sub concessionari, ed anche tra privati in genere, in ordine alle derivazioni ed utilizzazioni delle acque; c) le decisioni in ordine a domande per risarcimento di danni connesse con le questioni sopra elencate o dipendenti dall'art. 124 *della legge sui lavori pubblici 20 Marzo 1865*.

Contro le decisioni del Tribunale delle acque è ammesso il ricorso per rivocazione ed il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per incompetenza, eccesso di potere e per violazione della legge. In caso di annullamento per violazione di legge la causa è rinviata allo stesso Tribunale delle acque, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunziato.

l') Le contravvenzioni alle disposizioni del decreto e del regolamento sono punite con pene di polizia e con ammende estensibili fino a lire 1000, applicando il procedimento contravvenzionale stabilito dagli art. 376 e seg. della legge sui lavori pubblici (art. 36-37 a).

m') Con opportune disposizioni transitorie si è stabilito; che lo svolgimento delle istruttorie in corso è regolato dalla nuova procedura; che tutte le controversie pendenti dinanzi al Consiglio di Stato ed all'autorità giudiziaria ordinaria sono devolute al Tribunale delle acque pubbliche (art. 41); che la durata delle concessioni temporanee accordate e rinnovate in base alla *legge 10 agosto 1884*, può essere, a richiesta degl'interessati, e, ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, prorogata per un periodo di tempo, che non raggiunga la durata massima stabilita dall'art. 11 del decreto a seconda delle varie derivazioni, applicandosi alle concessioni prorogate le disposizioni vigenti per le nuove concessioni (art. 42); che le utenze riconosciute o da riconoscere in base al possesso trentennale anteriore alla promulgazione della *legge 10 agosto 1884* hanno la stessa durata massima di cui all'art. 11 del decreto, con decorrenza dalla data di

pubblicazione di questo (art. 43); che nelle concessioni già esistenti si può in determinati casi imporre un sovracanone, in favore dei Comuni rivieraschi, nel limite di lira una per ogni cavallo dinamico nominale (art. 44).

Fece seguito al decreto luogotenenziale *20 novembre 1916 numero 1664 il Regolamento amministrativo 24 gennaio 1917 n. 85*, contenente le norme per l'applicazione del decreto stesso.

Presentato questo al Senato per la conversione in legge, in seguito alla discussione ivi avvenuta, furono apportate ad esso alcune modificazioni essenziali; e perciò fu emanato il *Regio decreto-legge 9 ottobre 1919 n. 2161*, che, pur mantenendo fermi sostanzialmente i principi *del decreto 20 nov. 1916 n. 1664*, è di esso più ampio essendovi state, tra l'altro, comprese alcune disposizioni di diritto sostanziali, che prima esistevano nel Regolamento amministrativo e di procedura, ed un nuovo capo riflettente provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali.

a) Gli articoli 1 e 2 del nuovo decreto, nel determinare chi possa derivare o utilizzare acqua pubblica, sono identici all'articolo 1 del precedente decreto, con la importante modifica, però, che, mentre per questo solo gli utenti per possesso trentennale dovevano richiedere il riconoscimento, invece pel nuovo decreto tale obbligo incombe anche ai possessori di un titolo legittimo.

b) Gli articoli 3-4-5-6 (elenchi di acqua pubblica) contengono norme sostanzialmente identiche agli articoli 2-4 del vecchio decreto; vi si è però stabilito che gli elenchi devono essere compilati, approvati e pubblicati entro il 31 dicembre 1921.

È degno di nota che l'articolo 3 dà una vera e propria definizione dell'acqua pubblica, quando dispone l'iscrizione negli elenchi di tutte le acque *sorgenti, fluenti e lacuali, che considerate, sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino l'attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale interesse.*

c) L'art. 7 (catasto delle utenze di acqua pubblica) è identico

all'art. 5 del precedente decreto, salvo la variazione nel termine per le dichiarazioni.

d) Le utenze sono anche distinte in due categorie; *grandi o piccole derivazioni.* È diminuito però da 500 a 300 il numero dei cavalli dinamici nominali per le grandi derivazioni per forza motrice. Pel resto l' articolo 8 è identico all' art. 6 del precedente decreto.

e) L'istruttoria è anche più semplificata in relazione all'antico decreto, perchè non occorre il preventivo parere del Genio Civile, il quale deve dare solo immediata notizia al Ministero delle nuove domande di concessioni (art. 9).

f) Fra più domande concorrenti è preferita quella che presenti la migliore utilizzazione idraulica o soddisfi a prevalenti interessi pubblici; ed, a parità di condizioni, quella che offra maggiori ed accertate garenzie tecniche finanziarie ed industriali d'immediata esecuzione ed utilizzazione.

In mancanza di altre condizioni di preferenza vale il criterio della priorità.

Si applica così lo stesso criterio di preferenza dell' antico decreto, solo con la modifica che, in caso di domande concorrenti, se i progetti sono sostanzialmente equivalenti, pur presentando la posteriore domanda una più vasta utilizzazione, si preferisce di regola la prima, quando non ostino motivi prevalenti di interesse pubblico, ed il primo richiedente si obblighi di attuare la più vasta utilizzazione (art. 10).

Qualora una nuova domanda, incompatibile con le preesistenti, sia presentata dopo la scadenza dei termini, di cui al precedente art. 9 (30 o 60 giorni dallo avviso nella Gazzetta ufficiale) ma prima della pronunzia del Consiglio superiore sulle precedenti domande, già istruite, potrà essere ammessa ad istruttoria, sempre quando presenti uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico (art. 11). Per la domanda prescelta l'Ufficio del Genio Civile compilerà il disciplinare secondo le norme fissate dal Consiglio superiore delle acque (art. 12).

Per rendere poi alcune delle domande concorrenti compatibili,

ed anche per assicurare la più razionale utilizzazione delle acque, può il Ministero dei LL. PP. invitare i richiedenti a modificare i progetti; ed, ove occorrano opere in comune, si può imporre ai concessionarii di consorziarsi per quanto si riferisce a tali opere.

In ogni caso, qualora le domande presentino tali caratteri di pubblico interesse da dover essere soddisfatte, si può far luogo alla concessione a chi richiede la maggiore derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri richiedenti, a prezzo di costo, determiminate quantità di acqua o energia elettrica (art. 13).

È la stessa norma cioè dell'ultimo capoverso dello antico decreto.

È permesso di eseguire le opere in caso di urgenza, salvo l'obbligo del concessionario di garentire, con congrua cauzione, di ottemperare alle condizioni da stabilirsi nell'atto di concessione o di demolire le opere se la concessione fosse negata (art. 14).

g) Gli articoli 17-18-19, nel determinare l'autorità che accorda le concessioni, i ricorsi avverso il decreto di concessione, il limite entro cui è fatta la concessione e le conseguenze della concessione, contengono norme identiche all'art. 9 del precedente decreto.

h) È vietata la cessione delle utenze senza il nulla osta del Ministero dei Lavori pubblici (art. 20).

i) È esteso ad anni sessanta la durata delle concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice (nel precedente decreto la durata era di anni cinquanta); per le grandi derivazioni per acqua potabile, irrigazione e bonifica è rimasta ferma la durata di anni 70. La durata delle concessioni di piccole derivazioni non può essere superiore al trentennio. Pel resto l'art. 21 è identico all'art. 11 del precedente decreto.

l) Al termine della utenza, e nei casi di decadenza o rinunzia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, le opere di derivazione per forza motrice.

Lo Stato può nell'ultimo decennio di durata delle utenze, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio, ordinare la manu-

tenzione delle opere che sia ritenuta necessaria al loro regolare funzionamento.

Ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso dell'impianto, corrispondendo ai concessionari un prezzo eguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo, il prezzo sarà determinato da tre arbitri nominati dal presidente del Tribunale superiore delle acque.

Per esercitare la facoltà di venire in possesso dell'impianto, lo Stato deve preavvisare l'utente tre anni prima del termine dell'utenza; non occorre il preavviso nei casi di decadenza o rinunzia.

Se poi lo Stato, alla scadenza della concessione, non intenda assumere la gestione diretta dello esercizio, a parità di condizioni è preferito nell'esercizio della derivazione l'utente cessante.

Nelle derivazioni per acqua potabile, bonifica, irrigazione, è ammesso il diritto di rinnovo negli stessi casi e con gli stessi limiti del precedente decreto (art. 23). Le concessioni di piccole derivazioni al loro termine saranno rinnovate; in mancanza di rinnovo lo Stato ha diritto, o di ritenere le opere senza compenso, o di obbligare i concessionari a rimuoverle, ripristinando lo stato dei luoghi (art. 24).

m) Il decreto di concessione di una grande derivazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità; l'approvazione del progetto esecutivo equivale all' approvazione del piano particolareggiato; il Genio Civile compila lo stato di consistenza dei fondi, per cui non è stata concordata amichevolmente l'indennità; dopo di che il Prefetto provvede a norma dell'art. 48 e seg. della legge di espropriazione per pubblica utilità *25 giugno 1865*.

In caso di urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Comitato permanente delle acque, potrà dichiarare urgente ed indifferibile l'esecuzione dei lavori, seguendo in

massima le norme degli art. 71 e seg. della predetta legge di espropriazione per pubblica utilità (art. 25).

n) La misura del canone e le norme di riscossione (art. 26, 27, 28, 29) sono sostanzialmente identiche alle norme degli articoli 14, 15, 16 del precedente decreto. Solo non si fa più menzione del privilegio sugli opifici.

o) L'art. 30 determina le modalità del disciplinare, ripetendo sostanzialmente le norme dell'art. 17 del precedente decreto. Si aggiunge solo che possono nel disciplinare includersi anche norme relative alle tariffe dei consumi.

È degno di nota, che, mentre nell'antico decreto la facoltà del riscatto poteva o meno essere inclusa nel disciplinare, nel nuovo è invece obbligatoria la sua inclusione.

p) Le norme relative alla manutenzione delle opere di derivazione (art. 31), gli obblighi degli utenti delle derivazioni a bocca libera, e la facoltà del Ministero di imporre la bocca tassata (articolo 32) sono identiche a quelle stabilite con gli art. 18 e 19 del precedente decreto.

q) Il Ministero dei Lavori Pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, ha facoltà, in ogni tempo, di sostituire altra acqua o energia all'acqua concessa (art. 33).

r) Le minori utenze possono essere soppresse per far luogo ad una grande utilizzazione, purchè gli antichi utenti siano indennizzati. L'indennizzo, a scelta del nuovo concessionario, o è rappresentato dall'ordinaria indennità di espropriazione, ovvero da una corrispondente quantità di acqua o di energia (art. 34).

s) In caso di modifica di un corso di acqua pubblica per cause naturali non compete agli utenti altro diritto oltre la riduzione o cessazione del canone. Essi, però, possono a loro spese, sempre che le condizioni dei luoghi lo consentano, eseguire le opere opportune per ristabilire le derivazioni.

Quando poi la modifica del corso dell'acqua è fatta dallo Stato per ragioni di pubblico interesse, gli utenti, oltre la riduzione o cessazione del canone, hanno diritto ad un'indennità, se

non sia possibile, senza spese eccessive, di adattare la derivazione al corso di acqua modificato. La misura dell'indennità viene stabilita dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto, che può essere impugnato dagli utenti innanzi al Tribunale delle acque (art, 35).

La disposizione è importante, perchè tempera il criterio assoluto del corrispondente art. 23 dell'antico decreto, che escludeva l'indennità anche in caso di modifiche al corso delle acque fatte dallo Stato per ragioni di pubblico interesse.

t) Relativamente alle variazioni delle derivazioni gli art. 35 e 36 contengono norme sostanzialmente identiche agli art. 24 e 25 del precedente decreto.

u) Le norme relative alle riserve idrauliche (art. 38) sono identiche a quelle dell'art. 26 del precedente decreto. Soltanto è determinata, in misura fissa (quadriennio, prorogabile per un altro quadriennio), la durata della riserva, che prima era indeterminata.

v) La concessione di acqua potabile ai Comuni e alle Istituzioni pubbliche di beneficenza è fatta gratuitamente (art. 39).

z) Le norme relative alla riserva di energia a favore dei Comuni rivieraschi, al riparto dell'energia riservata, al sovracanone a favore dei Comuni e della provincia (art. 40) sono rimaste pressochè immutate.

Solo si è aggiunto; che i Comuni, a cui favore si è fatta la riserva, devono, sotto pena di decadenza, farne richiesta nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, ed utilizzare effettivamente l'energia entro tre anni dalla comunicazione della decisione del Ministero dei Lavori Pubblici; che il sovracanone deve essere ripartito in modo da non eccedere per ciascun Comune lo ammontare delle spese obbligatorie risultanti dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione; e che in caso di riparto fra la provincia ed i Comuni, spetta a questi i tre quarti del canone e l'altro quarto alla provincia.

a') La decadenza dell'utenza si verifica; per non uso durante

un triennio consecutivo, o per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua pubblica; per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione; per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legali; pel decorso dei termini stabiliti per la derivazione ed utilizzazione delle acque; per cessione dell'utenza senza il consenso del Ministero dei Lavori Pubblici.

Qualora poi si riconosca un giustificato ritardo nell'esecuzione delle opere può consentirsi una proroga (art. 41).

b') Le norme relative all'esercizio di ufficio delle derivazioni per forza motrice destinata a servizi pubblici (art. 42) ed alle licenze per attingimento di acqua (44) sono rimaste immutate, con l'aggiunta, che l'esercizio di ufficio può essere applicato anche nel caso di importanti derivazioni esercitate abusivamente.

c') È istituito un corpo collegiale amministrativo *Consiglio superiore delle acque* composto: a) di un presidente e vice presidente; b) di un consigliere di Stato; c) di un funzionario, di grado equivalente a capo divisione, delegato da ciascuno dei Ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, dell'interno; d) di un funzionario della regia avvocatura erariale; e) di quattro tecnici membri effettivi od aggregati del Consiglio Superiore dei lavori pubblici o ingegneri capi; f) di un ispettore capo delle ferrovie dello Stato; g) di quattro tecnici di speciale competenza in materia idraulica od elettrotecnica.

I componenti sono nominati con decreto reale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Fanno anche parte del Consiglio superiore il direttore capo ed il vice direttore capo dell'ufficio speciale delle acque, il primo con voto deliberativo, il secondo con voto consultivo.

Il Consiglio superiore delle acque può sempre aggregarsi il presidente della 2ª sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed i direttori generali delle opere idrauliche, bonifiche,

e servizi speciali, per sentirli con voto consultivo nei singoli affari (art. 44).

d') La competenza del Consiglio Superiore è la stessa di quella stabilita con l'art. 33 del precedente decreto.

Ad esso è inoltre affidato il compito di pubblicare annualmente la statistica delle concessioni accordate, delle derivazioni attuate e dell'energia prodotta nell'anno precedente (art. 43).

e') L'esame preliminare degli affari deferiti al Consiglio superiore delle acque è affidato ad un *Comitato permanente* composto del presidente, del vice presidente e di otto membri, dei quali almeno due funzionari tecnici, ed uno scelto fra i tecnici di speciale competenza in materia idraulica ed elettrotecnica.

Quando si tratti di riconoscimenti, ammissioni ad istruttorie, proroghe di termini, o concessioni di piccole derivazioni, il Comitato permanente, nei casi di urgenza, ha potestà deliberativa, salvo l'obbligo di riferire al Consiglio nella prossima adunanza (art. 46).

f') Nei casi in cui occorre provvedere su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, il Ministro competente, qualora non voglia uniformarsi a tale parere, potrà farlo con decreto motivato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 47).

g') I concessionari ai sensi del *decreto 20 novembre 1916 n. 1664*, per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali ed altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche, hanno diritto alle seguenti agevolazioni: a) esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salvo la quota devoluta agli enti locali; b) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili; c) sovvenzioni governative con facoltà di vincolarle a garenzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere (art. 48).

h') La sovvenzione governativa può accordarsi, in rapporto alla quantità d' acqua invasata, per non più di cinquanta anni e non oltre la durata della concessione di derivazione. Può ammontare sino a lire 8000 all'anno per ogni milione di m.c di acqua invasata (art. 50), ed anche eccedere tale misura in determinati

casi (art. 51), quando cioè la costruzione del serbatoio o lago renda in tutto, od in parte, inutile la esecuzione di opere idrauliche, di bonifica o di qualunque categoria, da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato, o giovi alla irrigazione ed alla creazione di impianti idroelettrici per il prosciugamento o la bonificazione agraria di vasti territori.

Può stabilirsi in tali casi anche la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda (art. 52) e si può autorizzare i concessionari a fare operazioni garentite con la sovvenzione (art. 53).

Per i serbatoi di uso agricolo potrà essere fatta l'emissione di obbligazioni o di cartelle fondiarie garentite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie (art. 54).

Quando il serbatoio o lago sia costruito per conto dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato o di altra Amministrazione statale, il Ministero dei Lavori pubblici dovrà corrispondere a queste un contributo (art. 55).

i') Sono stabilite norme per l'imposizione di contributi, da corrispondersi coi privilegi fiscali, nei fondi soggetti ad irrigazione, e per gli altri che ricevono benefici dalla costruzione del serbatoio, lago o qualsiasi opera di raccolta (contributo di migliorie) art. 56 e 57.

l') Anche indipendentemente dalle domande per le costruzioni di laghi, serbatoi, etc,; il Governo nell'esame di domande e progetti di derivazione può prescrivere la esecuzione delle opere atte a migliorare il regime del corso di acqua, od a risparmiare in tutto o in parte l'esecuzione di opere pubbliche, concedendo ai concessionari speciali agevolazioni (art. 58).

m') Entro due anni dalla pubblicazione del decreto, il Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con quello di Agricoltura, studierà quali bacini imbriferi possano sistemarsi mediante serbatoi e laghi, e sarà pubblicato il relativo elenco, invitandosi l'industria privata per la presentazione dei progetti e l'esecuzione delle relative opere, mediante speciali agevolazioni.

Potrà essere affidata ai concessionari della costruzione dei

laghi e serbatoi la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani che interessino le dette opere di ritenuta (art. 59, 60, 61, 62 63).

n') La competenza a decidere su tutte le questioni in materia di acque pubbliche, che, secondo l'antico decreto, era devoluta esclusivamente al *Tribunale delle acque pubbliche*, è attualmente distinta fra i *Tribunali delle acque pubbliche* ed il *Tribunale superiore delle acque pubbliche.*

Come Tribunale delle acque funzionerà (art. 65) una sezione di Corte di appello designata annualmente dal primo presidente della rispettiva Corte nelle seguenti sedi: 1. Torino, 2. Milano, 3. Venezia, 4. Firenze, 5. Roma, 6. Napoli, 7. Palermo, 8. Cagliari.

A ciascuna delle sezioni di Corte di Appello su indicate saranno aggregati tre funzionari del Genio Civile, designati dal Presidente del Consiglio Superiore dei LL. PP. e nominati con D. R., che durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del Genio Civile.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, residente in Roma, si compone: a) di un presidente avente grado pari a quello di presidente di sezione di Corte di Cassazione; b) quattro consiglieri di Stato; c) quattro consiglieri di Cassazione; d) tre tecnici membri effettivi del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, non aventi funzioni di amministrazione attiva. I componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere confermati (art. 66)

o') I Tribunali delle acque pubbliche sono competenti a decidere in primo grado: a) le controversie intorno alla demanialità delle acque; b) quelle circa i limiti dei corsi e bacini, loro alveo e sponde; c) quelle aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica; d) quelle indicate nell'art. 8, terzo capoverso, del *Decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917 n. 1597*, relativo al finanziamento delle opere di bonifica concesse ai Consorzi e lo sviluppo delle bonificazioni nell'Italia meridionale ed insulare; e) le controversie per risarcimento

di danni dipendenti da qualunque opera eseguita o da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa ai termini dell'art. 2 del *testo unico 24 luglio 1904 n. 523*, modificato con l'art. 22 della *legge 13 luglio 1911 n. 774* (art. 67).

p') Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera o di danno temuto, nelle materie devolute al Tribunale delle acque, non sono proponibili avverso un provvedimento dell'autorità amministrativa; in ogni altro caso sono proposte al pretore competente per territorio ed il relativo appello è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche (art. 68).

q') Il Tribunale superiore delle acque pubbliche decide, in grado di appello, con cinque votanti, di cui tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico, su tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale delle acque (art. 69).

r') Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha competenza diretta a decidere;

a) sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione in materia di acque pubbliche.

b) sui ricorsi, anche pel merito, sopra contestazioni circa provvedimenti pel regime delle acque pubbliche ai termini dell'art. 2 del testo unico della legge sopra le opere idrauliche *25 luglio 1904 n. 523*, modificato con l'art. 22 della *legge 13 luglio 1911 n. 774*, e contro i provvedimenti ordinati dai prefetti a norma dell'art. 378 della legge sui lavori pubblici, in quanto riguardino acque pubbliche. Il termine pel ricorso è di giorni sessanta dalla notifica della decisione amministrativa. In queste materie il Tribunale superiore decide con l'intervento di sette votanti (tre magistrati, tre consiglieri di Stato, ed un tecnico) art. 70.

s') Il decreto poi determina le norme di procedura, e specificatamente quelle relative ai ricorsi, alla notifica, al termine per comparse e per depositare il ricorso, il controricorso e i documenti, all'istruzione della causa, alla risoluzione del conflitto di competenza, all'ammissione e raccoglimento di mezzi istruttori, all'inter-

vento in causa, alla comparizione tardiva in caso di contumacia, alla pronunzia della sentenza, alle cause di nullità, all'appello, ai ricorsi di competenza diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche, alla revocazione, all'esecuzione provvisionale etc.

Si omette di riassumere le predette norme trattandosi di materia strettamente giudiziaria.

Si rileva solo, che contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle *Sezioni Unite della Corte di Cassazione*: a) per incompetenza od eccesso di potere ai sensi dell'art. 3 della *legge 31 marzo 1887;* b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 517 cod. proc. civ., o se si verifichi la contrarietà prevista nel n. 8 dell'art. 517 medesimo.

Nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di legge, la causa è rinviata allo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche, che deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto, su cui essa ha pronunziato (art. 110).

t') Le contravvenzioni alle disposizioni del decreto sono punite con ammende da lire 100 a lire 1000; l'azione penale si prescrive col decorso di due anni (art. 120-122).

u') Le piccole derivazioni ad uso agricolo, anche se godute da diversi utenti, costituiscono, rispetto alle acque pubbliche da cui derivano, un'utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio o la comunione degli utenti (art. 123).

v') La durata delle concessioni temporanee accordate, o rinnovate, in base alla *legge 10 agosto 1884*, a domanda degl'interessati, da presentarsi almeno due anni prima della scadenza, ove non ostino motivi di decadenza o pubblico interesse, sarà prorogata per le grandi derivazioni per forza motrice fino al 31 gennaio 1977, e, per le grandi derivazioni per altro uso, fino al 31 gennaio 1987, applicandosi alle concessioni prorogate le disposizioni del nuovo decreto.

Gli utenti in base a titolo legittimo o possesso trentennale anteriore al 1884, sempre quando abbiano avuto il riconoscimento del loro diritto di uso, possono esercitarlo per tutta la durata stabilita dal decreto, con decorrenza dal 1° febbraio 1917. Ad essi, se il titolo o il decreto di riconoscimento non abbia un termine di durata, sarà rinnovata l'utenza, anche se si tratti di derivazione per forza motrice.

In tal caso si regola con criteri di equità la situazione degli antichi utenti.

Con *R. D. 14 agosto 1920 n. 1285* è stato approvato il *Regolamento amministrativo* che regola l'applicazione del *R. D. 9 ottobre 1919 n. 2161.*

* * *

Le disposizioni del *D. L. 20 novembre 1916 n. 1664*, modificate con le successive del *D. R. 9 ottobre 1919 n. 2161*, che ora regolano la importante, delicata, e complessa materia delle acque pubbliche, se han portato modificazioni notevoli nel concetto dei beni e nella configurazione dei diritti, hanno tuttavia il pregio di costituire la base di una profonda trasformazione dell'economia nazionale, e di rappresentare una delle più grandi innovazioni nel campo delle riforme democratico-sociali a cui, ogni dì più, tende la rinnovata coscienza pubblica.

Potranno non mancare nella loro pratica applicazione inconvenienti e dubbiezze; nè gli uni, nè le altre — che lo studio e la nuova giurisprudenza verranno man mano eliminando — potranno sminuire di esse la grande portata economica, politica, sociale, ed il grande merito dell'insigne uomo che le volle, e di quell'altra eletta schiera che le studiò e le concretò.

OPERE IDRAULICHE

BIBLIOTECA GIOV. CUOMO · SALERNO ·

Bibliografia — Presutti. *Amministrazione pubblica dell'Agricoltura* nel trattato di *Diritto amministrativo* dell'**Orlando;** Vol. V. pag. 261 e seguenti: **Sabatini,** *" Espropriazione per pubblica utilità ,,;* Vol. III pag. 276.

Leggi: *20 marzo 1865 alleg. F; 3 luglio 1875 n. 2600; 10 agosto 1884 n. 2644; 2 aprile 1885 n. 3095; 30 marzo 1893 n. 173; 7 luglio 1902 n. 304; 30 giugno 1904 n. 293; 25 luglio 1904 n. 523; 21 giugno 1906 n. 238; 25 giugno 1906 n. 255; 29 dicembre 1907 n. 810; 22 dicembre 1910 n. 919; 13 aprile 1911 n. 311; 13 luglio 1911 n. 774; 21 marzo 1912 n. 442; 4 aprile 1912 n. 297; 20 marzo 1913 n. 215; 30 dicembre 1913 n. 1435; 19 luglio 1914 n. 769; 22 settembre 1914 n. 1026; 1° aprile 1915 n. 426; 11 novembre 1915 n. 1635; 7 aprile 1917 n. 601; 4 ottobre 1917 n. 1679; 30 giugno 1918 n. 1019; 17 novembre 1918 n. 1698; 7 febbraio 1919 n. 150.*

* * *

Le opere idrauliche hanno per iscopo di provvedere alla difesa del territorio contro l'azione delle acque, superficiali e sorgive, raccolte in rivi, torrenti, fiumi; e di conservare e migliorare l'uso pubblico della navigazione, a cui taluni corsi d'acqua sono destinati.

La *legge del 30 giugno 1904, n. 293,* assegnò (art. 1 lettera h) 1 milione per sussidii ad opere di difesa degli abitati contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, nella misura di un terzo o due terzi della spesa, e con speciale riguardo ed in proporzione corrispondente al numero degli abitanti del Comune, all'ammontare delle imposte principali sui terreni e fabbricati, all'importanza ed alla spesa delle opere da eseguire.

La *legge 25 luglio 1904 n. 523* coordinò in testo unico le disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche di diverse categorie e propriamente quelle delle *leggi 20 marzo 1865, alleg. F; 3 luglio 1875 n. 2600; 10 agosto 1884 n. 2644; 30 marzo 1893 n. 173; 7 luglio 1902 n. 304; 30 giugno 1904 n. 293;* provvedendo in via definitiva alla classificazione delle opere stesse, che furono pertanto raggruppate in 5 categorie, ciascuna determinata tenendo solo conto della finalità delle opere, e non della importanza dei corsi d'acqua — la 1ª per opere, ad esclusivo carico dello Stato (navigazione dei fiumi, laghi e grandi canali coordinati ad un sistema di navigazione; conservazione dell'alveo dei fiumi di confine; canali artificiali di proprietà demaniale) — la 2ª per opere da eseguirsi a carico dello Stato (per metà della spesa), col concorso della Provincia (per un quarto della spesa) e degli interessati riuniti in consorzio (per un quarto della spesa); a) lungo i fiumi arginati ed i loro confluenti, parimenti arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini continui, e quando le opere occorrenti provvedano ad un grande interesse di una provincia; b) alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi; c) ai canali di navigazione, che interessano una o due provincie e che non si collegano ad altre comunicazioni per acqua — la 3ª per opere da eseguirsi, a cura del consorzio da costituirsi tra i proprietari o possessori dei beni interessati (20 % della spesa), col concorso dello Stato (50 % della spesa), del Comune o Comuni interessati (15 % della spesa) e della provincia (15 % della spesa), ai fiumi e torrenti e loro bacini montani, non comprese tra quelle idrauliche di 1ª e 2ª categoria, e che, insieme alla sistemazione dei corsi d'acqua, abbiano uno dei seguenti scopi: a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni; b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoria; c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasione di ghiaie, od altro materiale di alluvione,

che possano recare rilevante danno al territorio od all'abitato di uno o più Comuni, o, producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene ed all'agricoltura. (Sulla esecuzione di tali opere l'Amministrazione governativa esercita una funzione di tutela e di sorveglianza. — L'approvazione dei progetti ha, per tutti gli effetti di Legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità. — Le spese di manutenzione straordinaria si ripartiscono come quelle occorse per la costruzione delle opere; quelle di manutenzione ordinaria sono a carico, per intero, dei proprietari interessati, meno nel caso in cui la Provincia od i Comuni interessati abbiano ottenuto, art. 53, di eseguire direttamente le opere col concorso dello Stato, addossandosi l'onere dei contributi posti a carico dei proprietari o possessori interessati e quello della manutenzione delle opere) — la 4ª per opere da eseguirsi e mantenersi a cura e carico del Consorzio degli interessati, con eventuale concorso, per la sola costruzione, dello Stato (al massimo il 25 % della spesa) della Provincia (1/6 della spesa) e del Comune (1/6 della spesa) pel contenimento delle acque e la sistemazione dell' alveo dei fiumi, torrenti, grandi colatori ed altri importanti corsi d'acqua non classificabili nelle precedenti categorie — la 5ª per opere da eseguirsi a cura e carico del Comune col concorso dei proprietarii e possessori interessati, riuniti a modo di consorzio sotto l'amministrazione del Comune, con eventuale sussidio dello Stato (1/3 della spesa) e della provincia, per la difesa degli abitati di città, villaggi e borgate contro un corso d'acqua e contro le frane.

L'autorità governativa approva i progetti delle opere di 4ª e 5ª categoria, ed esercita l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione.

L'approvazione dei progetti ha valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Le spese di manutenzione sono a carico dei proprietari o possessori interessati, salvo che non si tratti di lavori ai fiumi e torrenti, che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, nel qual caso

le spese di costruzione e manutenzione cadono a carico dell'amministrazione interessata.

Oltre di tali opere vi è da considerare quelle di sistemazione e difesa, non classificabili nelle cinque categorie di cui innanzi, nei corsi d'acqua di qualunque natura, ed anche quelle relative alla sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici.

Queste opere sono compiute dai proprietari frontisti, i quali, a norma degli art. 537 e seguenti del codice civile, hanno diritto di far concorrere nella spesa gli altri interessati.

Nel caso di accordo tra i diversi interessati, si possono per la manutenzione di tali opere stabilire consorzii pubblici secondo le norme della Legge in esame.

Per effetto di questa legge furono posti a carico dei Comuni i porti e gli scali sui laghi e fiumi; parificati ai marittimi quei porti e scali lacuali soddisfacenti alle condizioni dell' art. 2 del testo unico *2 aprile 1885 n. 3095* della legge sui porti; pareggiati a quelli marittimi delle ultime 3 classi i porti e gli scali fluviali interessanti la navigazione internazionale od una o più provincie.

Furono, con la stessa legge; determinate le norme per la costituzione dei consorzi ed il loro funzionamento, pel pagamento dei contributi da parte dei diversi interessati (Stato, Provincie, Comuni, proprietari); determinate le garanzie giurisdizionali; regolata la materia riflettente gli argini ed altre opere riguardanti il regime delle acque pubbliche, gli scoli artificiali, la navigazione ed il trasporto dei legnami a galla, la polizia delle acque pubbliche.

Le successive leggi *21 giugno 1906 n. 238* concernente l' aumento della spesa straordinaria consolidata del bilancio dei LL. PP. fino all'esercizio 1920-1921; *29 dicembre 1907 n. 810*, concernente autorizzazione di spese per provvedimenti resi urgenti dal terremoto e dalle piene dei fiumi dell'ottobre 1907, assegnazione di maggiori fondi in favore dei Comuni colpiti dall'eruzione del

Vesuvio dell'aprile 1906, nonchè per riparazioni ad opere dello Stato e per concorsi e sussidi ad opere provinciali, comunali e consortili danneggiate dalle frane; *22 Dicembre 1910 n. 919,* concernente provvedimenti per opere idrauliche e per opere idraulico-forestali nei bacini montani, assegnarono nuovi fondi per opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria; e quest'ultima, *22 Dicembre 1910,* stabilì, in modo fisso, per 15 anni a partire dall'esercizio 1915-1916, lo stanziamento di L. 20.000.000,00 annue per l'esecuzione dei lavori idraulico-forestali nei bacini montani in base ad equa ripartizione da farsi nelle diverse provincie del Regno, escluso Basilicata, Calabria e Sardegna e le sistemazioni montane coordinate con le bonifiche; con speciale riguardo però alle opere ricadenti nel Compartimento del Magistrato alle acque, del Po e delle provincie di Emilia, Romagna e Toscana.

Anche la *legge 13 aprile 1911 n. 311* — riguardante la conversione in legge del *R. D. 18 Settembre 1910 n. 684* per le Puglie ed autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per pubbliche calamità e per lavori pubblici — statuì speciali assegnazioni per opere idrauliche, specie nella Costiera amalfitana, Isola d'Ischia e bacino del fiume Calore, danneggiati dall'alluvione del 24 ottobre 1910.

La *legge 13 Luglio 1911 n. 774,* — coordinata alle precedenti col *testo unico 21 Marzo 1912 n. 442* — recante provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per altre opere idrauliche e per le bonificazioni, stabilì il nuovo principio della esecuzione a cura e spese dello Stato delle opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua necessariamente coordinate e collegate ad opere idrauliche e portuali di qualunque categoria o classe, ovvero ad altre opere pubbliche eseguite o sussidiate dal Ministero dei Lavori Pubblici, nonchè — nei limiti dei fondi stanziati annualmente nel bilancio del Ministero di Agricoltura — dei lavori di rinsaldamento e rimboscamento dei terreni compresi in un bacino montano, od in una parte di esso, quando, pur non riscontrandosi i caratteri di cui innanzi,

le condizioni dei terreni fossero tali da compromettere, con danno pubblico, la consistenza del suolo, la sicurezza degli abitati ed il buon regime delle acque; dettò norme per la esecuzione di tali lavori, stabilendo, nei riguardi dei rimboscamenti, una procedura spedita e completamente diversa da quella ordinaria della *Legge del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità* (è dovuta ai proprietarii una indennità annua in somma fissa, tenuto conto del reddito e dei tributi all'epoca dell'inizio del lavoro di rinsaldamento e rimboscamento — l'indennità decorre dalla data della presa di possesso dei terreni, e cessa con la riconsegna al proprietario delle zone rimboscate e rinsaldate — per la determinazione della indennità è creata una speciale Commissione arbitrale); apportò modificazioni ed aggiunte alla *Legge 25 Luglio 1904 n. 523*, sia nella classifica delle diverse opere idrauliche, che nel reparto della spesa e nella costituzione dei Consorzii; apportò notevoli modificazioni alla *Legge 22 Marzo 1900 n. 195* sulle bonificazioni, facultando a comprendere nei progetti tecnici, di cui all'art. 7 della detta legge, l'allacciamento delle acque alte, quando ne fosse il caso, studiato in modo da permettere, con opportune opere complementari, di utilizzare i canali superiori per la futura irrigazione dei terreni bonificati; consentendo di prevedere nei progetti stessi, per la sola parte tecnica (provvedendosi alla spesa a carico dei Comuni interessati con opportune facilitazioni di prestito) le opere necessarie alla provvista d'acqua potabile; dettando nuove norme e stabilendo maggiori agevolazioni per un più rapido sviluppo delle opere di bonifica di seconda categoria, etc.

Per effetto di tali modificazioni anche le opere idrauliche di 3ª categoria vengono eseguite dallo Stato, salvo il reparto della spesa, che vien sostenuta per cinque decimi dallo Stato, per un decimo dalla Provincia, un decimo dal Comune e tre decimi dal Consorzio degli interessati.

La *legge 20 Marzo 1913 n. 215*, concernente maggiori assegnazioni o diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori pubblici

per l'esercizio finanziario 1912-13, ed autorizzazione di maggiori spese, aggiunse nuove assegnazioni per le opere della Costiera amalfitana, Isola d'Ischia e fiume Calore, previste nella *Legge 13 aprile 1911 n. 311.*

E così fu provveduto a maggiori assegnazioni con le leggi; *30 dicembre 1913 n. 1435*, relativa all'esecuzione di lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia; *19 Luglio 1914 n. 769*, che modificò l'altra del *4 aprile 1912 n. 297*, concernente la spesa straordinaria consolidata del Ministero dei Lavori Pubblici; *22 Settembre 1914 n. 1026*, con cui furono concesse per l'esercizio 1914-15 nuove assegnazioni di fondi per opere pubbliche da eseguirsi a sollievo della disoccupazione operaia; *1° aprile 1915 n. 426*, concernente provvedimenti a sollievo della disoccupazione operaia; *11 Novembre 1915 n. 1635*, che autorizzò la spesa di L. 23.530.000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei LL. PP. per concessioni di opere idrauliche; *4 Ottobre 1917 n. 1679*, recante provvedimenti per opere pubbliche a favore delle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti, Teramo, ed autorizzazione di spese e modificazione di stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei LL. PP. per l'esercizio 1917-18; i cui provvedimenti furono estesi a tutte le provincie del mezzogiorno con *D. L. 30 Giugno 1918 n. 1019.* Per effetto di *tale legge* e successivo *D. L. 30 Giugno 1918* sono estese a tutte le provincie del mezzogiorno, sia le facilitazioni degli articoli 37 e 38 della legge *25 Giugno 1906 n. 255* per la Calabria, che pongono a carico dello Stato le opere di sistemazione idraulica di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua, col contributo dello Stato stesso, in ragione dei 5/6 della spesa, e di 1/6 a carico della provincia, sia quelle dell'art 11 della legge *7 aprile 1917 n. 601*, concernente autorizzazione di spese e nuove disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche in Basilicata e Calabria, per effetto delle quali il Governo è autorizzato a provvedere a spese dello Stato, ai termini della *Legge 13 Luglio 1911*

n. 774, alla sistemazione in pianura dei corsi d'acqua in tutte le provincie meridionali.

Nuove assegnazioni sono state anche fatte, per opere idrauliche in tutte le provincie del Regno col *Decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919 n. 150*, col quale è stato ripartito il fondo di un miliardo, assegnato con *D. L. 17 novembre 1918 n. 1698* per opere pubbliche.

* * *

In sostanza vi è una legge organica, che regola la materia delle opere idrauliche, quella *25 luglio 1904 n. 523;* ve ne è una, quella *13 Luglio 1911 n. 774*, coordinata alle precedenti col testo unico *21 marzo 1912 n. 442*, che amplia i beneficii della precedente, e per di più fa obbligo allo Stato di provvedere a sua cura alla esecuzione delle opere delle prime 3 categorie, salvo il reparto della spesa per esse occorrente; ve ne è altre, quella del *4 ottobre 1917 n. 1679* e la successiva *30 Giugno 1918 n. 1019*, che tali beneficii ancora estendono, sia nei riguardi della esecuzione delle opere, che dei contributi; ve ne sono numerose, che stabiliscono nuove assegnazioni; ma non ancora, specialmente pel mezzogiorno, si può dire vi sia un programma di tali opere, nè uno sviluppo razionale e concreto di esse.

È evidente, che, dove le iniziative private sono più frequenti, colà si sono concentrate le opere e le spese; dove — come in genere può dirsi del mezzogiorno — tale iniziativa è mancata, nulla o molto poco si è fatto; ed è perciò che il mezzogiorno vede ancora disordinati e trascurati i suoi corsi d'acqua, e così li vedrà ancora a lungo, se il Governo non si deciderà a rivolgere principalmente ad essi le sue cure, concretando un preciso programma di opere, che ora manca, opportunamente coordinato a quello relativo alle bonifiche, ed assegnando, in rapporto ad esso, più larghe disponibilità di fondi in bilancio, in guisa da poterlo svolgere con criterio e rapidità, e da poterne trarre quei beneficii, che l'ora presente e le esigenze del paese rendono—ogni giorno più — di imprescindibile necessità.

La finalità, cui si tende con l'esecuzione delle opere idrauliche e con la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, dev'essere nel momento attuale, nell'interesse della nazione — anche in rapporto ad una più vasta utilizzazione delle acque pubbliche — base prima e mira costante di ogni azione governativa, ad agevolare la quale sarebbe, pertanto, opera provvida, le leggi esistenti opportunamente modificare e semplificare, in modo da stimolare, e rendere più attuabili, le iniziative private, oppresse ora da definizioni, limitazioni — non adattabili al mezzogiorno — ingranaggi e modalità, che le stancano e le deviano.

A tali modifiche e semplificazioni si potrebbe procedere — in armonia a quanto è prescritto nell'art. 20 della *legge 13 Luglio 1911 n. 774* — in occasione del coordinamento (non ancora effettuato, essendosi con la *Legge 21 marzo 1912 n. 442* provveduto soltanto al coordinamento dei titoli I e II della *Legge 13 Luglio 1911 n. 774,* relativi alla sistemazione dei bacini montani ed alla costituzione e funzionamento della Commissione Centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche) in testo unico delle disposizioni del titolo III della Legge stessa — relativo a modificazioni ed aggiunte alla legge sulle opere idrauliche delle varie categorie — con quelle della legge anteriore, *25 Luglio 1904 n. 523;* coordinamento ora tanto più necessario in seguito alle più recenti disposizioni del *D. L. 30 Giugno 1918 n. 1019,* per effetto delle quali, come innanzi si è detto, sono stati estesi a tutte le provincie meridionali i beneficii e le agevolazioni degli articoli 37 e 38 della *Legge 25 Giugno 1906 n. 255,* e dall'art. 11 della *Legge 7 aprile 1917 n. 601.*

Nella medesima occasione par necessario si provveda a ben determinare in che modo, ed a carico di chi, debba gravare l'onere della manutenzione delle opere, che lo Stato è chiamato ad eseguire, riguardino esse sistemazioni idrauliche vallive o montane dei corsi d'acqua, o sistemazioni forestali dei bacini montani, sembrando esservi ormai antinomia — specie per le provincie meridionali — tra le diverse leggi.

E così par di rilevarne tra le prescrizioni della *Legge 13 Luglio 1911 n. 774* — che pone la manutenzione delle opere a carico esclusivo del Consorzio degli interessati (art. 8 ultimo capoverso), a cui carico devono gravare (art. 44, 2° capoverso), salvo il contributo dello Stato, della Provincia e dei Comuni interessati, anche le riparazioni straordinarie delle opere stesse — e quelle in vigore, specie per le provincie meridionali, del *D. L. 30 Giugno 1918 n. 1019*, e quindi dell'art. 37 della *Legge 25 Giugno 1906 n. 255*, — che pone a carico del Consorzio degli interessati la manutenzione ordinaria delle opere *non classificabili in 2ª categoria*, senza alcun accenno a quella straordinaria — ed anche tra queste medesime dell'art. 37 e le altre della *Legge 21 marzo 1912 n. 442*, che invece affidano all' Amministrazione forestale dello Stato, col contributo della Provincia (per un terzo della spesa) e dei Comuni interessati (per un sesto) la manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri dei bacini montani.

Ciò senza parlare della *Legge 13 aprile 1911 n. 311*, nella quale nessuna disposizione vi è, nè alcun richiamo a leggi anteriori, a riguardo della manutenzione delle opere, che lo Stato si è impegnato di eseguire, *ad esclusivo suo carico*, per la sistemazione montana, idraulica e forestale dei torrenti della Costiera amalfitana e dell'Isola d'Ischia, nonchè di quelle di consolidamento delle frane e dei valloni della Costiera stessa, e delle altre per la sistemazione del bacino montano del fiume Calore, in provincia di Salerno, le quali opere pertanto restano senza manutenzione con notevole loro danno.

Tutto ciò mi è bastato rilevare — per non uscire dai limiti prefissimi — lasciando ai competenti, che all'indicato coordinamento dovranno provvedere, di giudicare fino a qual punto le mie osservazioni siano fondate, e di fissare benanco i limiti di competenza dell'Amministrazione forestale dello Stato, che — mi pare — non dovrebbero estendersi al di là delle vere e proprie opere di carattere forestale — rinsaldamento e rimboschimenti e quelle altre connessevi, banchinamenti e simili — tendenti alla

sistemazione delle pendici e delle gronde montane, lasciando al Genio Civile la manutenzione delle opere di carattere eminentemente idraulico — opere di imbrigliamento, contenimento e simili — tendenti alla sistemazione dei corsi d'acqua, che, a volte risultano di importanza notevole, e che meritano, fino a che il regime dei corsi stessi non sia definitivamente stabilito, una cura ed uno studio assiduo dell'Ingegnere.

BONIFICHE

Bibliografia — Presutti « *l'Amministrazione pubblica dell'agricoltura* » nel Trattato dell'**Orlando,** Vol. V pag. 396 e seguenti — **Porrini** « *Bonifiche* » nel Digesto Italiano — **Sabatini** « *Espropriazione per pubblica utilità* » Vol. III pag. 182 e seguenti.

Leggi: *Decreto granducale 18 marzo 1853; D. R. 11 maggio 1855; notificazione Pontificia 31 marzo 1862; 25 giugno 1865 n. 2359; 11 dicembre 1878 n. 4642; 25 giugno 1882 n. 869; 22 marzo 1900 n. 195; R. D. 8 maggio 1904 n. 368; 10 novembre 1905 n. 647: 25 giugno 1906 n. 255; 17 luglio 1910 n. 491; 13 aprile 1911 n. 311; 13 luglio 1911 n. 744; 20 giugno 1912 n. 712; 8 aprile 1915 n. 574; 3 settembre 1916 n. 1250; 2 settembre 1917 n. 1597; 30 giugno 1918 n. 1019; 8 agosto 1918 n. 1255; 8 agosto 1918 n. 1256; 8 agosto 1918 n. 1330; 26 gennaio 1919 n. 86; 7 febbraio 1919 n. 150; 23 marzo 1991 n. 461; 24 aprile 1919 n. 662; D. M. 30 maggio 1919; 2 ottobre 1919 n. 1916; 9 ottobre 1919 n. 2161; 9 novembre 1919 n. 2297; 9 novembre 1919 n. 2386; 4 marzo 1920 n. 466; 7 marzo 1920 n. 314; 6 maggio 1920 n. 618.*

* * *

La bonifica è il ramo dell'attività della pubblica Amministrazione diretta al miglioramento e risanamento dei terreni paludosi.

Scopo precipuo di tale attività è l'incremento dell'agricoltura, a cui si congiunge anche quello sanitario, essendo le paludi località insalubri; di guisa che la pubblica Amministrazione mira a raggiungere, mediante le bonifiche, quel supremo fine d'interesse pubblico, denominato *colonizzazione interna.*

La legge, ora vigente in materia di bonifiche, è quella *22 marzo 1900 n. 195,* completata dal Regolamento generale, approvato con *R. D. 8 maggio 1904 n. 368.*

Tale legge. a differenza della precedente *25 giugno 1882 n. 869* del **Baccarini,** che elevava a vero scopo giustificativo della bonifica l'interesse igienico, subordinò le iniziative ed i concorsi statali per le bonificazioni alla sussistenza di un grande interesse igienico, od anche alla sussistenza di un ragguardevole interesse agricolo, purchè accompagnato da un rilevante interesse igienico.

La *legge del 1882* fu preceduta dalle norme legali relative alla bonifica dell'Agro Romano (*Legge 11 Dicembre 1878 n. 4642*).

Il problema, però, delle bonifiche non era sfuggito ai passati governi, le cui disposizioni continuano, per certa parte, ad aver vigore (art. 89 del *Testo unico 22 marzo 1900*). Notevoli sopratutto sono le norme pel Lago e Palude di Bientina (*Decreto Granducale 18 marzo 1853*); per le bonificazioni nel territorio del cessato Governo napoletano (*D. R. 11 maggio 1855*); per le paludi Pontine (*Notificazione Pontificia 31 marzo 1862*).

La *Legge del 1900*, nell'approvare un esteso programma di lavori per tutte le regioni d'Italia, e nel mantenere la funzione di Stato per la esecuzione delle bonifiche di 1ª categoria, (che provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico, o nelle quali ad un grande miglioramento agricolo trovasi associato un rilevante vantaggio igienico), ammise la concessione delle opere a Provincie, Comuni, Consorzii di proprietarii, con l'obbligo dello Stato di corrispondere, in relazione alle disponibilità di bilancio, il proprio contributo, stabilito nella misura del 60 o/o della spesa prevista in progetto, aumentata del 12 o/o, come corrispettivo delle spese di studio e compilazione del progetto medesimo e di quelle di amministrazione, direzione e sorveglianza.

La predetta *legge del 1900*, dopo avere affidato al Governo la suprema tutela e sorveglianza delle opere di bonifica dei laghi, stagni, paludi e terre paludose, divide le opere stesse in 2 categorie, distinte in rapporto all'oggetto ed alla finalità di esse ed alle persone, che devono provvedere alla loro esecuzione.

Le opere di bonifica di 1ª categoria, innanzi definite, sono eseguite dallo Stato, o, per concessione, dalle Provincie, dai Comuni o dai Consorzii dei proprietarii interessati.

Quelle di 2ª categoria, (che, pur avendo per iscopo la finalità di bonificare terreni paludosi, non hanno i caratteri speciali di quelle di 1ª categoria) sono eseguite e mantenute dai proprietarii singoli o riuniti in consorzio.

I consorzii per le bonifiche di seconda categoria, sono volontarii — che si costituiscono, cioè, col consentimento di tutti gli interessati — od obbligatori — che si costituiscono per iniziativa degli interessati, delle Giunte municipali, delle Deputazioni provinciali, ed anche dello Stato per mezzo dei Prefetti.

L'iniziativa dev'essere occasionata dalla pubblica igiene o da un ragguardevole miglioramento agrario.

Le spese per le opere di 2ª categoria sono sostenute, per un decimo dallo Stato, per un decimo dalla Provincia o provincie interessate, per un decimo dal Comune o dai Comuni interessati, per sette decimi dai proprietarii interessati.

Tanto le opere di 1ª, che di 2ª categoria, acquistano il carattere di pubblica utilità con l'approvazione del progetto di esecuzione.

Per le opere di prima categoria i progetti esecutivi sono approvati con Decreto Ministeriale, e con simile decreto viene stabilito il perimetro dei beni interessati.

Nel caso di concessione di opere di bonifica alle Provincie, Comuni o Consorzi, vien stabilito nel relativo Decreto il tempo nel quale devono essere iniziati ed espletati i lavori, e determinati i casi di decadenza.

Per le opere di seconda categoria i progetti vengono compilati a cura delle Delegazioni dei Consorzii, ed approvati e resi esecutivi con provvedimenti dell'autorità prefettizia e ministeriale.

Relativamente alla procedura di espropriazione, la *legge del 1900* apporta innovazioni notevoli alle norme di quella comune

del *25 giugno 1865;* degna di nota sopratutto la disposizione dell'art. 15, la quale deferisce alla sola autorità amministrativa la cognizione sul *se* i lavori corrispondono allo scopo, cui devono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte, ed attribuisce al giudizio di tre arbitri (nominati, uno dal Ministero dei LL. PP., uno dal possessore e possessori dei fondi, il terzo dal primo presidente della Corte di appello territoriale) la determinazione dell'indennità competente in caso di espropriazione totale o parziale, permanente o temporanea dei fondi, o quando vi fosse ragione a risarcimento di danni dipendenti dalla esecuzione e dall'esercizio delle opere.

La giurisprudenza, però, formatasi su tale articolo, distinse le questioni relative all'*an debeatur*, da quelle relative al *quantum debeatur*, attribuendo le prime all'autorità giudiziaria ordinaria, e le seconde alla giurisdizione speciale arbitramentale.

Successivamente alla citata *legge del 1900* furono emanati provvedimenti legislativi per determinate località; notevole sopratutto è la legislazione sul bonificamento dell'Agro Romano e sulla cosidetta colonizzazione interna, contenuta nel *Testo unico,* approvato con *R. D. 10 novembre 1905 n. 647*, posteriormente modificato con la legge *17 luglio 1910 n. 491*.

Scopo di tale legislazione si rivela sopratutto quello di dare incremento all'attività individuale dei singoli proprietarii, i cui fondi sono compresi nel raggio della bonifica. Ciascun proprietario ha la facoltà di formulare domanda, e presentare i progetti di bonifica, che vengono esaminati da una speciale Commissione di vigilanza, ed in caso di ricorso, dal Ministero.

I proprietarii devono provvedere all'esecuzione delle opere; solo quando essi non facciano alcuna dichiarazione, o non consentano ad eseguire i miglioramenti agrarii prescritti, ovvero non eseguano i lavori nel termine assegnato, subentra l'autorità governativa, la quale ha il diritto di espropriare i terreni, che possono poi esser ceduti all'asta pubblica, con l'obbligo degli acquirenti di eseguire le opere di bonifica.

Relativamente poi alla formazione di centri di colonizzazione agraria e di borgate rurali, l'espropriazione ha luogo mediante offerta di indennità, da depositarsi presso la Cassa Depositi e Prestiti, e che, in caso di mancata accettazione, viene determinata da un Collegio arbitrale.

Il Ministero ha facoltà di vendere, a licitazione o trattativa privata, i terreni con l'obbligo degli acquirenti di costituirvi centri di colonizzazione o borgate rurali.

Anche degna di menzione, sebbene di applicazione ristretta, è la legge *13 aprile 1911 n. 311* — riguardante, tra l'altro, anche la bonifica della bassa zona di Pozzuoli — per l'imposizione, in essa prevista, di un contributo a carico dei proprietarii dei beni compresi nella detta zona, e per le norme, circa il passaggio di proprietà dei locali espropriati, e la determinazione delle indennità.

La percentuale del 12 o/o, stabilita nella *Legge del 1900*, come corrispettivo delle spese di studio di progetti, etc, fu elevata al 20 o/o con la *Legge 13 luglio 1911 n. 744*, la quale, in materia di bonificazioni, apportò alcune variazioni alla *legge del 1900*; stabilì l'obbligo di preparare, insieme al progetto tecnico di una bonificazione, il progetto economico di essa; soppresse le Commissioni, di cui all'art. 13 del *testo unico del 1900*, e la Commissione tecnica centrale per le bonificazioni istituita a norma dell'art. 7 del *Regolamento 8 maggio 1904 n. 368*; fissò che il terzo arbitro, di cui all'art. 15, secondo comma, del *testo unico del 1900*, dovesse esser nominato dal primo presidente della Corte di appello, fra i consiglieri della Corte o giudici di Tribunali, compresi nella sua giurisdizione; stabilì che potessero le bonifiche di 2ª categoria essere eseguite e mantenute, oltre che dai Consorzii, volontari od obbligatori degli interessati, dalle Provincie, dai Comuni, nonchè da semplici privati; elevò il contributo dello Stato nelle spese per bonificazioni di seconda categoria, nei casi previsti dall'art. 25 del *testo unico del 1900*, fino ai 3 decimi, diminuendo proporzionalmente il contributo dei proprietarii, direttamente od indirettamente interessati; aggiunse

nuove norme per il funzionamento dei consorzii e per le espropriazioni occorrenti per le opere; statuì che dovesse, alla bonifica idraulica di un dato territorio, sempre seguire quella agricola a carico dei proprietarii interessati, e che si potessero estendere con D. R. — sentito il Consiglio Superiore dei LL. PP. ed il Consiglio di Stato — ai terreni bonificati con opere di 1ª e 2ª categoria, le disposizioni del testo unico *10 novembre 1905 n. 647*, pel bonificamento dell'Agro romano, e della *Legge 17 luglio 1910 n. 491*, — beninteso coi necessari coordinamenti — sempre quando non fosse ottemperato dai proprietari all'obbligo della esecuzione dei lavori per lo sviluppo della bonifica agraria dei terreni, idraulicamente bonificati.

Il principio della invariabilità del contributo statale non si è varie volte conciliato col raggiungimento dello scopo della bonifica, per la estensione maggiore, che si è dovuta dare, in rapporto ad esigenze impreviste, alle opere per il completo bonificamento di un determinato territorio; donde la necessità di norme, che, pur mantenendo tale principio, regolassero la materia delle concessioni in modo da attenuare, se non eliminare, tale contrasto.

La legge **Sacchi** del *20 Giugno 1912 n. 712* ridusse il contributo statale dal 60 al 50 o/o, ma consentì che esso fosse corrisposto, non più nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ma con annualità comprensive di una quota di interessi e di capitale, e che, inoltre, il diritto ad esigere le annualità decorresse dalla data di approvazione di collaudi parziali; mentre, anteriormente, il contributo governativo diventava esigibile solo dalla data del collaudo generale della bonifica, o di quello di uno dei suoi bacini.

Il *D. L. 3 settembre 1916 n. 1250*, portante autorizzazione di spese per la sistemazione del palazzo di Montecitorio in Roma e per opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915, stabilì che potessero essere eseguite per concessione a cura di Provincie, Comuni e Consorzi, con le norme

della legge *20 Giugno 1912 n. 712*, le singole parti di una bonifica di 1ª categoria, purchè suscettibili di utile funzionamento, ai fini della bonifica stessa, e le opere necessarie per il risanamento igienico di zone limitrofe a centri abitati, previa classifica per Decreto Reale, quando avessero i caratteri di cui all'art. 3 del *testo unico 22 marzo 1900 n. 195*.

Il *D. L. 2 Settembre 1917 n. 1597*, allo scopo di finanziare, sollecitare ed intensificare la esecuzione di opere di bonifica, stabilì, che la Cassa Depositi e Prestiti, con le modalità nel Decreto stesso dettate, anticipasse ai Consorzii, concessionarii di opere di bonifica, mutui entro i limiti della complessiva somma di Lire 150.000.000,00; assegnò nuovi fondi per bonifiche di 1ª categoria nelle Provincie meridionali e Sicilia per L. 20.000.000,00 in cinque annualità; dette facoltà al Ministro dei LL. PP., di concerto con quello di Agricoltura, di nominare uno speciale Commissario per promuovere il miglior coordinamento della bonifica idraulica con quella agraria, per predisporre la costituzione del Consorzio obbligatorio di manutenzione e per le proposte, da farsi ai detti Ministri, per l'applicazione degli articoli 43 e 44 della *Legge 13 Luglio 1911 n. 774*, (possibilità di estendere le disposizioni della *Legge 10 novembre 1905 n. 647* sull'Agro Romano); e modificò l'art. 15 della *Legge 22 Marzo 1900 n. 195* e 36 della *Legge 13 luglio 1911 n. 774*, demandando a collegi arbitrali le controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea dei fondi e le indennità ai sensi dell' art. 46 della *Legge 25 Giugno 1865 n. 2359*, non riconoscendo in pari tempo il diritto del privato di risarcimento per mancato o minorato beneficio dipendente dalla bonifica.

Queste disposizioni sono state modificate col *D. R. 9 Ottobre 1919, n. 2161*, relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, per effetto del quale, per tutte le controversie di cui innanzi, è diventato competente il Tribunale delle acque.

Col *Decreto Luogotenenziale 30 Giugno 1918 n. 1019* furono estese alle bonifiche dell'Italia meridionale le disposizioni dello

articolo 38 della *Legge 25 Giugno 1906 n. 255* per la Calabria, che modifica i contributi fissati dalla *Legge 22 Marzo 1900 n. 195*, ponendo la spesa per le bonifiche stesse per 7/10 a carico dello Stato, 1/10 a carico della Provincia, 2/10 a carico degli interessati.

Il *Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918 n. 1255*, concernente l'ordinamento dei Consorzi di bonifica, dettò nuove norme, a modifica di quelle stabilite nel *Testo unico 22 marzo 1900 n. 195* e nella *Legge 13 Luglio 1911 n. 774* per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi di bonifica, allo scopo di semplificare quelle stabilite nelle precedenti leggi e stimolare i proprietarii a richiedere concessioni di opere di bonifica.

L'altro *Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918 n. 1256* estese la facoltà del Governo di procedere a concessioni di bonifiche, anche a Società private ed imprenditori, che ne facessero domanda; e stabilì il nuovo principio della corrisponsione, da parte dei proprietarii, al concessionario della bonifica, di una quota supplementare di contributo — non eccedente in ogni caso il 10 per cento dell'importo del progetto, preso a base della concessione — commisurata al plus-valore conseguito dai terreni ed alla spesa sostenuta dal concessionario.

Stabilì, inoltre, che, compiuta la bonifica idraulica di un determinato comprensorio, fossero assegnati ai proprietarii i termini per iniziare e compiere la bonifica agraria; a riguardo della quale determinò anche la possibilità della sostituzione del concessionario ai proprietarii, e le norme che, in tal caso, si sarebbero dovute seguire.

Col *Decreto Luogotenenziale 8 Agosto 1918 n. 1330* si volle tener conto delle variazioni del mercato; e si stabilì, pertanto, che potesse provvedersi alla nuova determinazione dei contributi, governativo, provinciale e comunale, relativi alla parte di opere concesse, che fossero eseguite fino a 3 anni dopo la pace.

Il *Decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919 n. 86* stabilì norme per la concessione di opere di bonifica, e modificazioni nella costituzione della Commissione consultiva per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche.

Il successivo *Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919 n. 461* determinò le norme per la concessione di opere di bonifica a Società e privati, per la misura del plus-valore dei fondi agli effetti del *Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918 n. 1256,* e per la bonifica agraria, a riguardo della quale col detto Decreto venne stabilito, che le opere per essa occorrenti dovessero esser fissate da apposito Commissario, da nominarsi a norma dell'art. 7 del *Decreto Luog. 2 settembre 1917 n. 1597,* di cui innanzi è parola: vennero anche con l'indicato Decreto dettate nuove norme per la concessione delle opere, alla bonifica agraria occorrenti, al medesimo concessionario della bonifica idraulica.

Il *Decreto Ministeriale 30 maggio 1919* approvò le istruzioni per l'esecuzione dei *Decreti Luogotenenziali 8 agosto 1918 n. 1256 e 23 marzo 1919 n. 461,* riguardanti la concessione di bonifiche a Società od a singoli imprenditori.

Ed infine il *Decreto Reale 2 ottobre 1919 n. 1916,* modificato in parte dal *Decreto 9 novembre 1919 n. 2386,* dettò nuove norme per la concessione del contributo governativo per la esecuzione di opere di bonifica, stabilendo tra l'altro la facoltà del Governo di concedere ai Consorzi di bonifica di 1ª categoria, a titolo di premio pei lavori da eseguire entro il 31 Dicembre 1922, una ulteriore quota di contributo, non superiore al 10 o/o della spesa effettivamente sostenuta entro il periodo stesso.

Tutto ciò senza tener conto delle varie altre Leggi speciali, come quella dell'*8 aprile 1915 n. 574 e 7 febbraio 1919 n. 150* — mediante le quali non vi furono che sole assegnazioni di fondi per le opere di bonifica del Regno — e dei *Decreti, 24 Aprile 1919 n. 662* — che estese ad alcune zone della Provincia di Roma le disposizioni del *Testo unico 10 novembre 1905 n. 647* e della *Legge 17 Luglio 1910 n. 491* sul bonificamento e colonizzazione dell'Agro Romano — *9 novembre 1919 n. 2297* — che estese ad alcuni terreni soggetti a bonifica idraulica di 1ª categoria talune disposizioni delle Leggi sul bonificamento dell'Agro Romano — *4 marzo 1920 n. 466* — che autorizzò le Casse di risparmio ed altri Enti ban-

carii a far parte di Istituti di bonifica — *7 marzo 1920 n. 314* — relativa alla Commissione di vigilanza per la bonifica e colonizzazione dell'Agro romano — *6 maggio 1920 n. 618* sulle attribuzioni della Commissione di vigilanza.

* * *

In sostanza nella legislazione sulle bonifiche, che nell'ultimo triennio si è arricchita di numerose disposizioni, nulla ancora vi è di preciso e di tassativo, che soddisfi alla necessità, anzi alla evidente urgenza di associare e coordinare la bonifica idraulica con quella agraria e rendere a questa possibile di procedere di pari passo con la prima, integrandola e completandola.

È bensì vero, che propositi al riguardo risultano dalla *Legge 13 Luglio 1911 n. 774*, che cogli articoli 43 e 44 ha statuito il principio che alla bonifica idraulica di un territorio dovesse seguire quella agraria, e la possibilità di applicare per questa, in tutto od in parte, le sanzioni ed i benefici della vigente legge sul bonificamento dell'Agro Romano, (concessione di mutui ai privati per facilitare l' esecuzione di lavori di canalizzazione, costruzione di casolari, etc, espropriazione dei terreni, i cui proprietarii non ottemperino agli obblighi di legge), e dai *Decreti 2 settembre 1917 n. 1597* e successivi; ma non ancora vi sono, nella legislazione stessa, disposizioni, che tali propositi rendano concreti, specie sotto il punto di vista finanziario, mancando finora le assegnazioni di fondi per rendere possibili le previste facilitazioni ai proprietarii (concessione di mutui per opere di canalizzazione, etc) e le eventuali espropriazioni dei fondi, i cui proprietarii agli obblighi di legge non ottemperassero.

E pertanto provvida opera sarebbe, — coordinate in breve termine le numerose disposizioni di legge in materia di bonifica, studiando, benanco, di esse le necessarie variazioni per renderle rispondenti sempre più alle esigenze attuali ed avvenire del paese — avvisare ai mezzi economici occorrenti per render possibile

tanto l'attuazione rigida e completa della *Legge 10 novembre 1905 n. 647* per la bonifica dell'Agro Romano — anch'essa convenientemente adattata ai risultati dell'esperienza fattane ed all'ora presente—che le facilitazioni e gli oneri, che ne derivano ai proprietarii, agevolando, però, in maniera più efficace e più estesa, la provvista dell'acqua potabile ai centri rurali, per cui lo Stato dovrebbe addossarsi una parte dell'onere, ritenendola connessa alla finalità prima della bonifica, che è quella di un grande miglioramento igienico ed agricolo del territorio.

È in pari tempo necessario dare opera a concretare, sulla base dei piani regolatori esistenti, opportunamente aggiornati, un razionale programma di lavori per intensificare ed accelerare — con speciale riguardo e speciali disposizioni per le regioni meridionali, che non possono essere trattate alla stessa stregua di quelle settentrionali, ove maggiori sono le iniziative e più perfette le organizzazioni, — la esecuzione ed il completamento delle bonifiche, che il Paese, a giusta ragione, ritiene essere una precipua fonte di risorse e di produzione, potendosi con esse sottrarre alla malaria, e ridare all'agricoltura, oltre 1.500.000,00 di ettari di terreno.

Ed anche nei riguardi della spesa occorrerebbe si provvedesse a stabilire, ed impegnare, il fabbisogno relativo, considerato, che, se nel 1914 si poteva prevedere ancora necessaria per l'ultimazione delle bonifiche, in corso di esecuzione—o direttamente a cura dello Stato, od a cura dei Consorzii — e di quelle ancora da iniziare, una spesa di Lire 534.000.000,00 circa, con le nuove classifiche effettuate, e con le condizioni di vita sociale e del mercato, tanto mutate, essa probabilmente supererà il miliardo, pur tenendo conto del futuro possibile riassetto economico del paese, mentre le disponibilità, che si hanno, (tenuto conto delle varie assegnazioni di legge e delle erogazioni di spesa già effettuate) a mala pena raggiungono i 100.000.000,00, somma certamente insufficiente a svolgere un programma completo, rapido e razionale di bonifica.

VIABILITÀ

Bibliografia—Corradini e **Peronaci** « *Le strade ordinarie nel trattato dell' Orlando* » Vol. VII; **Capitani** e **Garelli** « *Strade ordinarie in Digesto Italiano* »; **Giorgi** « *Persone giuridiche* » III n. 149 e seguenti, IV n. 135 e seguenti; **Zingarelli** — « *Le vie ordinarie di comunicazione* ». Notevoli sono anche i *Commentarii* del **Bufalini**, « *La pratica dei Lavori pubblici* » e del **Lion** « *Trattato della legislazione sui Lavori pubblici.*

Leggi: *31 marzo 1862 n. 517; 27 luglio 1862 n. 729; 20 marzo 1865 n. 2248 alleg. F; 30 agosto 1868 n. 4613; 27 giugno 1869 n. 5147; 30 maggio 1875 n. 2521; D. R. 29 agosto 1875 n. 2671; 23 luglio 1881 n. 333; R. D. 20 marzo 1884 n. 2156; 30 dicembre 1888 n. 5875; 11 luglio 1889 n. 6209; 14 giugno 1891 n. 275; 12 giugno 1892 n. 267; 30 dicembre 1892 n. 735; 12 luglio 1894 n. 317; 19 luglio 1894 n. 338; D. M. 29 maggio 1895; 4 luglio 1895 n. 390; 30 giugno 1896 n. 266; 27 giugno 1897 n. 246; 25 febbraio 1900 n. 56; 3 luglio 1902 n. 297; 8 luglio 1903 n. 312; 27 dicembre 1903 n. 514; 31 marzo 1904 n. 140; 30 giugno 1904 n. 293; R. D. 8 gennaio 1905 n. 24; 14 maggio 1906 n. 198: 21 giugno 1906 n. 238; 25 giugno 1906 n. 255; 15 luglio 1906 n. 383; 21 marzo 1907 n. 112; 6 giugno 1907 n. 300; 14 luglio 1907 n. 562; 10 novembre 1907 n. 844; R. D. 28 novembre 1907 n. 836; 5 aprile 1908 n. 126; 24 dicembre 1908 n. 747; 30 giugno 1909 n. 407; R. D. 29 luglio 1909 n. 710; 2 gennaio 1910 n. 5; 13 luglio 1910 n. 466; 21 luglio 1910 n. 589; R. D. 5 gennaio 1911 n. 221; 13 aprile 1911 n. 311; 4 aprile 1912 n. 297; 30 giugno 1912 n. 739; 19 luglio 1914 n. 769; R. D. 22 settembre 1914 n. 1026; 1.° aprile 1915 n. 426; 11 luglio 1915 n. 1080; 19 agosto 1915 n. 1371; 4 ottobre 1917 n. 1679; 30 giugno 1918 n. 1019; 1.° settembre 1918 n. 1446; D. M. 19 gennaio*

1919; 7 febbraio 1919 n. 150; 13 aprile 1919 n. 568; 13 aprile 1919 n. 569; 8 maggio 1919 n. 877; 22 novembre 1919 n. 2463; D. m. 18 dicembre 1920.

*
* *

La viabilità è uno dei mezzi indispensabili, per cui lo Stato possa esplicare la sua attività giuridica e sociale. Le comunicazioni sono pertanto elementi essenziali, sia alla sicurezza e conservazione dello Stato (attività giuridica), sia allo sviluppo dell'economia nazionale (attività sociale); donde la necessità di un loro razionale ordinamento, e del progressivo e continuo loro miglioramento, in ragione diretta del progresso e del perfezionamento della civiltà dello Stato stesso.

Senza trattare della disciplina legislativa delle strade ferrate e delle linee di navigazione, compito troppo gravoso ed esorbitante da quello prefissomi, passerò in sommaria e rapida rassegna le disposizioni sulla viabilità ordinaria.

La *Legge 20 marzo 1865 n. 2248, alleg. F.*, sui LL. PP., stabilì la classifica delle strade, tuttora vigente, in nazionali, provinciali, comunali e vicinali, determinando per ciascuna di esse i caratteri, l'onere per la costruzione e manutenzione, e le norme di polizia.

In base a tale legge sono classificate tra le nazionali, e posto di esse l'onere a carico dello Stato; le grandi linee stradali, che nel loro corso congiungono direttamente parecchie delle città primarie del Regno, o queste coi più vicini porti commerciali di prima classe; quelle che allacciano le precedenti alle grandi linee commerciali degli Stati limitrofi; le grandi strade attraverso le catene principali delle Alpi e degli Appennini; quelle aventi uno scopo esclusivamente militare.

Sono inoltre considerate nazionali le strade della Sicilia e della Sardegna rispettivamente enumerate nelle *Leggi 31 marzo*

1862 n. 517, e 27 Luglio 1862 n. 729; i tratturi del Tavoliere di Puglia e le trazzere di Sicilia.

Le strade nazionali sono elencate per legge, o per Decreto Reale autorizzato da legge.

L'ultimo elenco, emanato in base all'art. 63 della *Legge 13 Luglio 1910 n. 466* (concernente provvedimenti a favore dei Comuni colpiti dal terremoto del 28 Dicembre 1908), è contenuto nel *R. D. 5 gennaio 1911 n. 221* e comprende 84 strade.

Poichè non può esservi strada nazionale tra due punti del territorio, direttamente collegati da una ferrovia, venendo aperte strade ferrate nella stessa direzione di nazionali esistenti, queste vengono declassificate, e comprese tra le provinciali, tranne nel caso di strade attraversanti le catene principali delle Alpi e degli Appennini, o che hanno scopo militare, o di quelle della Sicilia e della Sardegna sopra indicate, o di tratturi del Tavoliere di Puglia o di R. Trazzere della Sicilia.

Sono dalla *Legge 20 marzo 1865* classificate tra le provinciali, e posto di esse l'onere a carico delle Provincie; le strade che servono alla più diretta comunicazione tra il capoluogo di una provincia e quello delle provincie limitrofe; quelle che dal capoluogo di una provincia conducono ai capoluoghi dei circondarii in cui essa è divisa; quelle che collegano i capoluoghi di provincia o di circondario coi vicini porti marittimi più importanti; quelle riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia, o della maggior parte di essa, purchè facciano capo a ferrovie, a strade nazionali od almeno ad un capoluogo di circondario della stessa o di altra provincia; quelle che rimangono sclassificate dalle nazionali per apertura di una ferrovia parallela.

Gli elenchi delle strade provinciali sono approvati con Decreto Reale, su deliberazione dei Consigli provinciali, udito il Consiglio Superiore dei LL. PP. ed il Consiglio di Stato.

Sono classificate tra le Comunali, e posto di esse l'onere a carico dei Comuni; quelle necessarie per porre in comunicazione

il maggior centro di popolazione di una comunità col capoluogo del rispettivo circondario o con quelli dei Comuni vicini; quelle che sono all'interno dei luoghi abitati; quelle che dai maggiori centri di popolazione di un Comune conducono alle rispettive chiese parrocchiali ed ai cimiteri, o mettono capo a ferrovie e porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti; quelle che servono a riunire tra loro le più importanti frazioni di un Comune; quelle che al momento della classificazione si trovano dai Comuni sistemate e mantenute.

L'elenco delle strade comunali e le sue modificazioni, non chè i provvedimenti di apertura e ricostruzione delle strade stesse, sono deliberati dal Consiglio Comunale ed approvati dalla Giunta Provinciale Amministrativa.

Compete però ai privati il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria per far dichiarare la proprietà privata del suolo, che si assume stradale.

Le questioni poi di proprietà, che possono insorgere tra gli Enti amministrativi, sono devolute alla 5ª sezione del Consiglio di Stato.

Sono classificate tra le vicinali, e posto di esse l'onere a carico degli utenti, tutte le altre strade, non iscritte nelle precedenti categorie, e soggette a servitù demaniale di uso pubblico.

Tale servitù appartiene al Comune, e fa parte del suo demanio, come altresì spetta al Comune stesso la polizia delle strade vicinali.

Le strade nazionali, provinciali, comunali, sono demaniali, sia per l'uso pubblico di esse, sia perchè sono così considerate dall'articolo 429 del Codice Civile: esse rientrano rispettivamente nel demanio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, i quali devono provvedere ciascuno, (salvo concorso degli altri) alle rispettive spese di costruzione e manutenzione.

Principali accessorii del demanio stradale sono i ponti, che spettano al demanio dell'Ente, cui appartiene la strada.

Si considerano poi, fino a prova contraria, come demaniali,

gli altri accessorii; fossi laterali, contro banchine, scarpe in rialzo, e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le piazze, le strade ed i vicoli aperti sul suolo pubblico ed adiacenti alle strade comunali nell'interno delle città e villaggi, salvo le consuetudini, le convenzioni esistenti, ed i diritti acquisiti. Tali opere, anche se sono private, sono sottoposte alla vigilanza dell' Amministrazione.

Non essendo stato approvato per Decreto Reale, secondo le disposizioni dell'art. 23 della *Legge 20 marzo 1865* il Regolamento per la compilazione dei progetti per la costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade nazionali si applicano le norme dettate nel Regolamento approvato con *Decreto Ministeriale 29 maggio 1895* per la compilazione dei progetti di lavori per conto dello Stato.

Numerose leggi *30 dicembre 1888 n. 5875, 14 Giugno 1891 n. 275, 30 dicembre 1892 n. 735, 12 luglio 1894 n. 317, 30 giugno 1896 n. 266, 27 giugno 1897 n. 246, 25 febbraio 1900 n. 56, 3 luglio 1902 n. 297, 27 dicembre 1903 n. 514, 30 giugno 1904 n. 293, 14 maggio 1906 n. 198, 21 giugno 1906 n. 238, 6 giugno 1907 n. 300, 14 luglio 1907 n; 562, 5 aprile 1908 n. 126, 24 dicembre 1908 n. 747, 30 giugno 1909 n. 407, 13 aprile 1911 n. 311, 4 aprile 1912 n. 297, 19 luglio 1914 n. 769, R. D. 22 settembre 1914 n. 1026, 1.° aprile 1915 n. 426, 7 febbraio 1919 n. 150, 13 aprile 1919 n. 569,* hanno dato nuovi fondi per miglioramenti di strade nazionali, nessuna ha variato il fondamento della classifica di esse, per quanto, fin dall'epoca della discussione della legge, si fosse riconosciuto da autorevoli oratori la equivocità ed indeterminatezza della classifica stessa, anche nei riguardi delle altre strade provinciali, comunali e vicinali.

Nei riguardi delle strade provinciali, il cui onere la *legge del 1865* poneva a carico esclusivo delle Provincie, lo Stato intervenne a facilitarne la costruzione con le leggi: *a) 27 Giugno 1869 n. 5147,*

che rese obbligatoria la costruzione di 17 strade nel mezzogiorno, ripartendole in 3 serie,delle quali, le prime due comprendevano strade da costruire dallo Stato, col contributo delle Provincie in ragione, rispettivamente per ciascuna delle due serie di 1/4, o metà della spesa, mentre la 3ª serie comprendeva strade da costruire a carico delle Provincie, col contributo dei Comuni, in misura non superiore al terzo della spesa, e col contributo di un altro terzo da parte dello Stato; *b*) *30 maggio 1875 n. 2521*, che confermava il principio della obbligatorietà ed il reparto della spesa, statuiti dalla *legge del 1869*, autorizzando la costruzione di altre strade delle 3 serie (il *Regolamento* relativo a questa legge è del *29 agosto 1875 n. 2671; c*) *23 Luglio 1881 n. 333*, che stabilì la costruzione di 246 strade provinciali per un importo di 132 milioni, di cui una metà a carico dello Stato e metà a carico delle provincie, con facoltà a queste di chiedere, che la esecuzione fosse assunta dallo Stato, salvo a rimborsarlo della quota di spesa a loro carico (il *Regolamento* relativo a questa legge è del *20 marzo 1884 n. 2156*); *d*) *11 Luglio 1889 n. 6209*, che contiene norme per la costituzione dei Consorzii per la costruzione, sistemazione e manutenzione di strade provinciali, in conformità dell'art. 37 della legge sui LL. PP; *e*) *3 Luglio 1902 n. 297; f*) *31 marzo 1904 n. 140 e 25 giugno 1916 n. 255* — portante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria — per effetto delle quali, la costruzione di tutte le strade dipendenti dalle precedenti leggi, che rimanevano da completare e costruire in dette regioni, venne assunta dallo Stato, fu ridotto il contributo della Provincia al 25 %, e fu dato ad essa facoltà di corrispondere il contributo medesimo in 50 anni.

Nei riguardi delle strade Comunali, il cui onere la *legge del 1865* poneva a carico esclusivo dei Comuni, ne provvide, in primo luogo, a facilitare la costruzione la *legge 30 agosto 1868 n. 4613* — integrata dalla successiva *12 Giugno 1892 n. 267* — che inspirandosi ad una analoga legge vigente in Francia, e dichia-

rando obbligatoria la costruzione o la sistemazione di alcune determinate categorie di strade comunali, prescrisse la costituzione di un fondo speciale, all'uopo stanziato, accordando ai Comuni la facoltà di instituire diritti di pedaggio, e di devolvere, per la costruzione e sistemazione di tali strade, il ricavato di una sovrimposta sulle tasse dirette e di una tassa speciale sui principali utenti delle strade stesse, nonchè di richiedere agli abitanti del Comune prestazioni in natura corrispondenti a giornate di lavoro, ed infine la facoltà di differire per 10 anni il deposito del prezzo dei terreni da occupare per la esecuzione dei lavori; concesse ai Comuni il sussidio governativo del quarto della spesa, lasciando in facoltà delle Provincie di accordare anche esse sussidii nella proporzione che reputassero conveniente; stabilì termini perentorii per la formazione degli elenchi delle strade obbligatorie e per lo studio dei progetti; e dispose, che, in caso di negligenza dei Comuni, si sostituissero ad essi le Prefetture, sia per la preparazione degli elenchi e dei progetti, sia anche per la esecuzione dei lavori, stanziando d'ufficio nei bilanci comunali i fondi necessarii.

Tale legge però, allorchè erano già costruiti o sistemati 18000 su 43000 chilometri di strade obbligatorie, con una spesa complessiva di oltre 322 milioni, 80 circa dei quali pagati dallo Stato, fu dovuta sospendere per le condizioni del bilancio dello Stato stesso, che non consentiva ulteriori impegni del genere: ed a ciò provvide la legge *19 luglio 1894 n. 338*,—modificata con la successiva *4 luglio 1895 n. 390*— la quale mantenne peraltro gli impegni dello Stato per le strade costruite od in corso di costruzione, e li estese nei riguardi di quelle, che fossero state appaltate entro un anno dalla pubblicazione delle nuove disposizioni.

In tal modo si eliminarono tutte le esecuzioni di ufficio e lo Stato non provvide, che a pagare sussidii, ed a liquidare gli impegni mantenuti o costituiti dalla nuova legge, la quale peraltro segnò una stasi grave nello sviluppo della viabilità comunale.

Col risveglio economico e commerciale della nazione, verifi-

catosi nel decennio posteriore a tale epoca, si riconobbe, che nuoceva, specialmente all'economia generale del paese ed all'aumento di traffico sulle linee ferroviarie, la mancanza di strade comunali, che allacciassero alle linee stesse gli abitati per facilitare lo scambio dei prodotti e l'affluenza dei viaggiatori, e si provvide pertanto, con la *Legge 8 luglio 1903 n. 312*, ad aiutare i Comuni nella costruzione delle strade d'accesso alle ferrovie ed ai porti, lasciando ad essi piena libertà di azione, ma assicurando loro un largo concorso nella spesa, che fu stabilito nel 50 % a carico dello Stato, 25 % a carico delle Provincie, riducendo così a carico del Comune solo il 25 % di tutta la spesa.

La stessa legge intese in pari tempo ad agevolare l'ultimazione di talune delle antiche strade obbligatorie, lasciate incompiute dopo la legge sospensiva del *1894*, ristabilendo, a loro riguardo, il diritto dei Comuni al sussidio governativo in ragione del 25 % della spesa.

Con le successive leggi dei *31 marzo 1904 n. 140* e *25 giugno 1906 n. 255*, portanti provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, si sostituì per queste regioni, a quella dei Comuni l'azione del Governo, e si portò il contributo dello Stato ai $^3/_4$ della spesa per la costruzione delle strade comunali, ad $^1/_4$ quello della Provincia, restando così sgravati i Comuni da ogni onere.

Per provvedere intanto alle esigenze di altri Comuni del Regno, che si trovavano in condizioni non meno infelici di quelli di Basilicata e Calabria, segregati, come questi, dal consorzio civile e nella impossibilità di costruire strade di allacciamento furono concretate nella *legge 15 luglio 1906 n. 383* (relativa a provvedimenti per le provincie meridionali, Sicilia e Sardegna), negli articoli 53 e 54, disposizioni di favore pei Comuni isolati per la costruzione delle loro strade di allacciamento alla esistente rete stradale, lasciando a cura del Governo la costruzione o ricostruzione delle strade medesime, e ponendone la spesa per $^4/_6$ a carico dello Stato, per $^1/_6$ a carico della Provincia e per $^1/_6$ a ca-

rico del Comune. (Il *Regolamento* relativo a questa Legge è del *28 novembre 1907 n. 836).*

Poichè peraltro tale legge subordinava la costruzione delle indicate strade ad una graduatoria da determinarsi dal Ministero dei LL. PP. (art. 55), ed alle esigenze del bilancio del Ministero stesso, molti Comuni, che, per togliersi dall' isolamento, avevano divisato di costruire la strada di allacciamento alla stazione ferroviaria omonima o viciniore, optarono pei beneficii della *legge del 1903*, che lasciava piena facoltà ai Comuni di iniziare subito i lavori, senza attendere la graduatoria indispensabile per l'applicazione della *legge del 1906*, nella persuasione, che l'anticipata costruzione della strada di allacciamento li avrebbe compensati del la perdita del maggiore concorso governativo autorizzato da quest'ultima legge.

La *legge del 2 gennaio 1910 n. 5* (concernente la costruzione o ricostruzione delle strade di allacciamento pei Comuni isolati ai sensi della *legge 15 luglio 1906 n. 383*) determinò in L. 39.500.000,00 la spesa complessiva per la costruzione delle strade d'allacciamento dei Comuni isolati, da ripartirsi nei diversi Comuni in modo da mantenere fermo l'ammontare annuo della spesa straordinaria consolidata per il bilancio del Ministero dei LL. PP; dette facoltà ai Comuni di anticipare la costruzione o ricostruzione delle strade stesse, che non potessero essere appaltate dallo Stato nel primo triennio dalla pubblicazione della legge, con rimborso da parte dello Stato stesso dell'importo del progetto appaltato, nei modi e nei termini da stabilirsi con Decreto del Ministro dei LL. PP. di concerto con quello del Tesoro, in guisa però che tale rimborso non si fosse mai potuto iniziare prima del settimo anno dalla data del detto Decreto.

La legge però consentì, che per la esecuzione dei lavori ai Comuni potesse esser accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti un mutuo non superiore all'importo del progetto approvato, con rimborso alla Cassa, nei modi e nei termini stabiliti nel Decreto di

cui innanzi è cenno, e pose gli interessi del mutuo per metà a carico dello Stato e per metà dei Comuni.

Ai Comuni poi, che, senza ricorrere al detto mutuo, avessero effettuata la costruzione anticipata della strada, lo Stato avrebbe corrisposto, per disposizione della legge medesima, un compenso equivalente all'ammontare complessivo della somma, che, come sua quota, avrebbe corrisposta, in caso di mutuo, durante il periodo di tempo indicato nel decreto, di cui si è fatto parola.

Con posteriore *legge 21 Luglio 1910 n. 589* (concernente la concessione delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria all'industria privata) si rese possibile ai Comuni di dette provincie di unirsi alle stazioni delle nuove linee ferroviarie mediante strade d'accesso, da costruirsi con le medesime disposizioni degli articoli 54 della legge *31 marzo 1904 n. 140* e 35 della legge *25 Giugno 1906 n. 255*.

Col *Decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915 n. 1080* furono anche modificati alcuni articoli della *legge 2 gennaio 1910 n. 5*, riguardanti la costruzione o ricostruzione delle strade di allacciamento per i Comuni isolati, allo scopo di rendere più efficace e spedita l'applicazione della legge stessa, e fu pertanto stabilito; *a*) che sarebbero stati rimborsati ai Comuni, che si fossero sostituiti allo Stato per anticipare la costruzione delle loro strade di allacciamento, quattro sesti dallo Stato, ed un sesto dalla Provincia dell'effettivo costo delle strade, eseguite in base a progetti, perizie e compensi addizionali approvati dal Ministero dei LL. PP; *b*) che le quote, da rimborsare dallo Stato e dalle Provincie per spese relative ai lavori ed espropriazioni, avrebbero potuto esser convertite in annualità costanti, non eccedenti il numero di 20, a cominciare dal 1° gennaio successivo all'inizio dei lavori, e comprensive del capitale e degli interessi, da computarsi al saggio praticato normalmente dalla Cassa dei Depositi e Prestiti al momento dell'esecuzione dei lavori; *c*) che la Cassa ed altri Istituti di credito potessero concedere mutui, ottenendone in garanzia le annualità dei concorsi, governativo e provinciale; *d*) che i Comuni

potessero far compilare i progetti delle loro strade, alla cui esecuzione dovrebbe provvedere direttamente lo Stato; *c*) che ai Comuni potessero sostituirsi le Provincie nella costruzione delle strade, di cui innanzi.

Il *D. L. 19 agosto 1915 n. 1371*, nel modificare la *legge 8 luglio 1903 n. 312*, questa ebbe di mira di applicare con maggiore ampiezza—mettendola in pari tempo in relazione alla giurisprudenza in materia affermatasi—nonchè di seguire i voti del Parlamento, intesi ad attuare provvedimenti equitativi per una razionale ed organica valutazione dei diversi casi in pratica possibili.

Pertanto con tale Decreto fu stabilito; *a*) che si potesse concedere un sussidio in ragione del 75 % della spesa, — di cui $^2/_3$ a carico dello Stato ed $^1/_3$ a carico delle Provincie — ai Comuni, che, essendo sprovvisti di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di 25 chilometri, costruissero, in tutto od in parte, la strada di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria più vicina, estendendo tale beneficio, eccezionalmente, anche alle strade congiungenti, anzichè il capoluogo, altro punto importante del territorio comunale, o mettenti capo ad una stazione diversa da quella più vicina, quando ciò venisse a soddisfare la somma degli interessi del Comune, od a conseguire una economia della spesa; *b*) che si potesse concedere un sussidio in ragione del 60 % della spesa — di cui due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico della Provincia — a quei Comuni, che, avendo il Capoluogo allacciato alla ferrovia entro il limite dei 25 chilometri, provvedessero alla costruzione della strada di accesso alla stazione omonima, purchè fosse in tal modo conseguita una abbreviazione di percorso di almeno un terzo, ed in ogni caso non inferiore a due chilometri; o costruissero, in servizio di una importante frazione, una strada d'accesso alla ferrovia, necessaria a soddisfare la maggior somma degli interessi comunali; *c*) che si potesse concedere un sussidio, non superiore al 45 % della spesa—di cui due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico della Provincia — a quei Comuni, che, allacciati entro il limite dei 25

chilometri ad una stazione ferroviaria, mediante strade riconosciute non rispondenti alle esigenze del traffico, provvedessero alla sistemazione delle strade stesse, od a costruirne una nuova, quando ciò risultasse più conveniente nei rispetti tecnici od economici sociali della detta sistemazione; *d*) che egual sussidio potesse concedersi ai Comuni che, nel caso di apertura di nuova linea ferroviaria, a questa intendessero collegarsi, purchè risultasse la necessità del nuovo collegamento, se anche avessero goduto dei beneficii della *legge 8 luglio 1903 n. 312* o del *Decreto* in parola; *e*) che si potesse accordare un sussidio, non superiore al 30 % della spesa — di cui $^2/_3$ a carico dello Stato ed $^1/_3$ a carico della Provincia — a quei Comuni, che, pur essendo allacciati alla ferrovia nei limiti dei 25 chilometri, intendessero costruire una nuova strada, con la quale si conseguisse, in confronto all'allacciamento esistente, una abbreviazione di percorso di almeno un terzo, ed in ogni caso non inferiore a 2 chilometri; *f*) che fossero applicabili le disposizioni, di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), soltanto nel caso, in cui la strada da costruire misurasse una lunghezza non maggiore di 25 chilometri, tenuto conto delle strade esistenti, qualora a queste si dovesse collegare; *g*) che le disposizioni di cui alle lettere *a*) *c*) *d*) *e*), e quella di cui alla lettera *b*) solo nel caso dell'allacciamento del capoluogo, fossero applicabili anche per le strade congiungenti, entro il limite però di 15 chilometri, i Comuni agli approdi omonimi dei piroscafi postali ed ai porti più vicini, marittimi, e lacuali pareggiati ai marittimi di prima, seconda e terza classe.

Col *D. L. 4 ottobre 1917 n. 1679* (recante provvedimenti per opere pubbliche a favore delle Provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Chieti, Campobasso e Teramo) furono estesi a tali Provincie i beneficii dell'art. 35 della *legge 25 Giugno 1906 n. 255* per la Basilicata e Calabria (che pone a carico dello Stato, per $^3/_4$ della spesa, e della Provincia per $^1/_4$ le opere di completamento delle strade comunali obbligatorie già iniziate, di costruzione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stra-

dale i Comuni e frazioni isolate, e quelle per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti) *a*) per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni isolati e le frazioni isolate più importanti; *b*) per il completamento delle strade comunali obbligatorie e per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti, quando sia stato già concesso, in base alle vigenti leggi, il concorso od il sussidio dello Stato e non ne siano stati ultimati i lavori, o quando le strade ancora da costruire fossero dichiarate necessarie con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei LL. PP.

Per effetto del citato Decreto alla esecuzione delle opere potrà provvedere lo Stato, quando i Comuni interessati, o le Provincie in sostituzione di essi, non intendono provvedervi direttamente.

Col successivo *D. L. 30 giugno 1918 n. 1019* quello *4 ottobre 1917 n. 1679* fu modificato ed esteso a tutte le Provincie del mezzogiorno continentale, eccettuata la Basilicata, di guisa che le disposizioni dell'indicato art. 35 della legge *25 giugno 1906 n. 255* divennero applicabili; *a*) per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni isolati e le frazioni isolate più importanti; *b*) per il completamento delle strade comunali obbligatorie e per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti, nei casi previsti dall'art. 3 della *legge 8 Luglio 1903 n. 312* e dagli articoli 1, 2 e 6 del *D. L. 19 agosto 1915 n. 1371*, quando sia stato già concesso il concorso o sussidio dello Stato, o quando le strade vengano dichiarate necessarie con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici da emanarsi entro l'anno 1919, sentito il Consiglio Superiore dei LL. PP.

Alla esecuzione di tali opere dovrebbe provvedere lo Stato, quando i Comuni interessati, o la Provincia in sostituzione di essi, non intendessero provvedervi direttamente.

Il parere del Consiglio Superiore dei LL. fu sostituito, con *D. L. 13 aprile 1919 n. 568*, da quello della speciale Commissione, nominata col precedente *D. M. 19 Gennaio 1919*, la quale, per effetto del Decreto Reale *22 novembre 1919 n. 2463*, che ha prorogato al 31 ottobre 1920 il termine fissato per la dichiarazione di necessità delle strade Com. obb. da completare, e delle strade d'accesso alle stazioni ed ai porti, avrebbe dovuto presentare le sue proposte entro il 31 Dicembre 1920. (Questo termine è stato nuovamente prorogato, con *D. M. 18 Dicembre 1920*, al 30 Giugno 1921).

L'indicato *D. L. 13 aprile 1919 n. 568* stabilì tra l'altro, che la disposizione dell' art. 3 comma terzo, del *D. L. 4 ottobre 1917 n. 1679*, riguardante l' obbligo delle Provincie alla manutenzione delle strade comunali d'allacciamento, di accesso alle stazioni ed agli approdi, fosse estesa anche alle strade, che all'entrata in vigore dei detti decreti si trovavano già in costruzione in dipendenza della *legge 8 luglio 1903 n. 312*, degli articoli 53 e seguenti della *legge 15 luglio 1906 n. 383*, dell'art. 70 del testo unico delle Leggi a favore della Sardegna, approvato con *R. D. 10 novembre 1907 n. 844* e degli articoli 1 e 2 del *D. L. 19 agosto 1915 n. 1371*.

Infine il *D. L. 8 maggio 1919 n. 877*, che sostituì alcuni articoli del *D. L. 19 agosto 1915 n. 1371;* stabilì quanto segue:

Art. 1. Può esser concesso un sussidio in ragione del 75 % della spesa, di cui due terzi a carico dello Stato, ed un terzo a carico della Provincia, ai Comuni:

a) che, essendo sprovvisti di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di 25 chilometri, costruiscano, in tutto od in parte, la strada d'accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria più vicina. Eccezionalmente tale strada può congiungere, anzichè il capoluogo, altro punto importante del territorio comunale, come può mettere capo ad una stazione diversa dalla più vicina, quando ciò serve a soddisfare la maggior somma degli interessi del Comune ed a conseguire una economia nella spesa.

b) che, avendo il capoluogo allacciato alla ferrovia entro il

limite di 25 km, provvedono alla costruzione della strada di accesso alla stazione omonima, purchè conseguano una abbreviazione di percorso di almeno un terzo.

Art. 2. Può esser concesso un sussidio in ragione del 60 % della spesa, di cui due terzi a carico dello Stato, ed un terzo a carico della Provincia, ai Comuni:

a) che, avendo il capoluogo allacciato alla ferrovia entro il limite di 25 km, costruiscano una strada d' accesso alla ferrovia in servizio di una frazione o di un centro rurale, entrambi di notevole importanza.

b) che procedano alla ultimazione di strade obbligatorie parzialmente costruite o sistemate, rimaste in sospeso per la *legge 19 luglio 1894 n. 338,* e destinate a raccordare frazioni o borgate con ferrovia.

Art. 3. I Comuni allacciati alla ferrovia, entro il limite dei 25 km, mediante strade, le quali siano riconosciute non rispondenti alle esigenze del traffico, possono, per la sistemazione di tali strade, ottenere un sussidio, in ragione del 45 % della spesa, di cui due terzi a carico dello Stato ed un terzo a carico della Provincia:

Quando nei rispetti tecnici, od economico-sociali, apparisca preferibile costruire una nuova strada, anzichè sistemare quella esistente, può esser concesso un sussidio nella predetta misura per la costruzione della nuova strada. Questa disposizione è applicabile anche quando la strada pubblica esistente non sia comunale.

Eguale trattamento può esser fatto ai Comuni, che, essendo congiunti alla ferrovia entro il limite dei 25 km, intendano collegarsi:

a) con stazione di altra linea esistente, purchè tale stazione costituisca lo scalo più importante per i bisogni della popolazione e del traffico;

b) con una linea ferroviaria nuova, purchè risulti la necessità di tale collegamento.

Art. 4. Può accordarsi un sussidio, in ragione del 30 %, di

cui $^2/_3$ a carico dello Stato, ed $^1/_3$ a carico della Provincia, ai Comuni, che, pur essendo allacciati alla ferrovia nel limite di 25 km, costruiscano una nuova strada, con la quale conseguano, in confronto all'allacciamento esistente, un'abbreviazione di percorso di almeno un terzo.

Art. 5. Resta integro quello del *D. L. 19 agosto 1915 n. 1371*

Art. 6. Le disposizioni, di cui agli arlicoli 1, 2 (lettera *a*), 3, 4 del presente decreto, valgono anche per le strade di accesso alle stazioni tramviarie con servizio merci, entro il limite dei 25 chilometri, e per le strade di accesso, entro il limite di 15 km, agli approdi omonimi dei piroscafi postali, ed ai porti più vicini marittimi, lacuali e fluviali.

Art. 7. I beneficii del presente decreto non possono essere accordati ai Comuni, che per una sola strada d'accesso alla ferrovia, alla tramvia, al porto, od approdo, salvo i casi previsti dalla lettera *b*) dell'articolo 2 e dell'ultimo comma, lettera (*b*), dell'articolo 3. Parimenti, all'infuori dei due casi predetti, non può esser concesso un sussidio in base al presente decreto ai Comuni, ai quali siano state applicate le disposizioni degli articoli 1 (1° e 2° comma) e 10 della *legge 8 luglio 1903 n. 312*.

Nell'assegnazione dei sussidii devono esser preferiti i Comuni sprovvisti di accesso alla ferrovia, alla tramvia, al porto od approdo.

Quando la spesa non risulti proporzionata ai vantaggi, che dall'esecuzione dell'opera possono derivare, il sussidio può essere negato, o limitato alla spesa per la costruzione di una strada carraia o mulattiera.

Altre disposizioni, relative all'ammontare dei sussidii in rapporto alle disponibilità del bilancio dei LL. PP. porta il Decreto in parola, che abroga infine gli articoli 1, 9, 10 della *legge 8 luglio 1903 n. 312*, stabilendo, che per i lavori eseguiti sotto l'impero di essa legge, questa rimane in vigore; ed, ove non sia applicabile, può esser concesso ai Comuni un sussidio ai termini del Decreto di cui innanzi.

In materia di polizia stradale vige il *Regolamento*, approvato con *D. R. 8 gennaio 1905 n. 24*, modificato nel Titolo III col *D. R. 29 luglio 1909 n. 710* e col successivo *2 luglio 1914 n. 811*, in base alla *legge 30 giugno 1912 n. 739* sulla circolazione delle automobili.

Comuni alle provinciali e comunali sono le disposizioni della legge *21 marzo 1907 n. 112*, per cui fu data facoltà al Governo di anticipare somme occorrenti per la esecuzione dei lavori urgenti, diretti ad arrestare il movimento delle frane o ripristinare il transito sulle strade provinciali e comunali interrotte per frane od alluvioni.

Nei riguardi delle vie vicinali è attualmente in vigore il *D. L. 1.° settembre 1918 n. 1466* — concernente la facoltà agli utenti delle strade stesse di costituirsi in consorzio per la manutenzione, la sistemazione, e ricostruzione di esse—che ha portato notevoli ed essenziali modificazioni alla *Legge 20 marzo 1865* sui LL. PP, anche in rapporto al concetto giuridico delle vie medesime, espresso da questa legge, avendo ritenuto (art. 1) *vie vicinali* pure quelle non soggette a servitù di uso pubblico, contrariamente al presupposto, contenuto nella legge stessa, della necessità della sussistenza di tale servitù per determinare il carattere della *via vicinale*.

Il *Decreto Luogotenenziale*, di cui è parola, stabilisce:

a) la facoltà degli utenti delle vie vicinali, anche non soggette a pubblico transito, di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione di esse, sotto la giurisdizione del Comune, che determina le norme per la costituzione del Consorzio, decide sui reclami relativi, ed approva la costituzione stessa, l'elenco degli utenti e la ripartizione della spesa;

b) Il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle vie vicinali, soggette

al pubblico transito, in misura variabile da un quinto alla metà della spesa, secondo la importanza delle strade; mentre il suo concorso, in caso di vie vicinali non soggette a pubblico transito, è solamente facoltativo, può esser concesso solo per opere di sistemazione e ricostruzione, e non può eccedere la misura del quinto della spesa;

c) Per far fronte alle spese, di cui innanzi, il Comune può costituire un fondo speciale, stabilendo, ove occorra, una sovrimposta addizionale sui terreni e fabbricati, in misura non eccedente i centesimi quindici per ogni lira d'imposta erariale;

d) la facoltà del Comune, ove il suo concorso sia obbligatorio, di promuovere d'ufficio la costituzione del Consorzio, ed assumere altresì direttamente la esecuzione delle opere;

e) norme per il funzionamento dei Consorzii, il reparto e la esazione dei contributi;

f) la facoltà del Governo di concedere sussidii, non superiori al 15 % della spesa, in base all' art. 321 della legge sulle opere pubbliche;

g) la facoltà agli utenti di chiedere mutui alle Casse di Risparmio, Monti di Pietà, Banche popolari ed altri Istituti di credito, per la esecuzione delle opere, dando in garenzia le delegazioni sui contributi degli utenti, i concorsi e sussidii dello Stato e del Comune;

h) la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, con l'approvazione definitiva del progetto;

i) norme circa la tutela e la vigilanza da parte del Comune e dell'Autorità prefettizia sul funzionamento dei Consorzii, nonchè il grado di giurisdizione competente a decidere sui reclami e le controversie al funzionamento stesso inerenti.

* * *

In sostanza, mentre per le strade nazionali è rimasta integra la *legge 20 marzo 1865 alleg. F*, modifiche numerose ed importanti sono state apportate con le citate leggi per le strade provinciali,

specie in rapporto alla competenza passiva delle spese, di cui lo Stato si è addossato una parte dell'onere, e per le strade Comunali, per lo sviluppo delle quali si sono susseguite le varie leggi di favore, che innanzi si sono elencate.

Non è dubbio, che debbasi procedere a nuova definizione delle strade nazionali, non potendo più sussistere quella della *legge 20 marzo 1865*, oggi che mutati sono, in confronto di quell'epoca, i rapporti reciproci tra le diverse città del Regno, e si sono venute creando, ove non sussistevano, condizioni speciali e singolari, che formano di strade, non congiungenti direttamente primarie città del Regno, e che non siano valichi di Alpi ed Appennini, grandi linee commerciali e di traffico, a cui non potrebbe forse stare a pari qualcuna delle nazionali classificate in base alla vecchia legge, che per questa, e per tante altre ragioni, non può più esser alla portata dei tempi moderni.

È dunque in rapporto alle attuali condizioni del paese, allo sviluppo, che esso ha raggiunto, economico-sociale-politico, in rapporto alla grandiosità o meno del traffico, agli scopi cui le strade tendono, che la nuova classifica deve esser fatta, e non puramente alla stregua di condizioni, ormai sorpassate, che creano nazionali delle strade, su cui il traffico è insignificante, o quasi, e lasciano tra le provinciali quelle in cui il traffico è imponente, e che raggiungono finalità e punti, che qualche nazionale classificata in base alla vecchia legge non raggiunge, nè potrà raggiungere.

Alla classifica delle nazionali dovrà esser subordinata quella delle Provinciali e delle Comunali, tenendo in principal conto la cura e l'onere della manutenzione, che è necessario ed urgente determinare, in qual modo, ed a mezzo di quale Ente debba essere esercitata.

La intensità dei traffici su tutte le strade, a qualunque categoria appartenenti, determinata dallo sviluppo commerciale, industriale, agricolo, sociale, del paese, i progressi verificatisi nei mezzi di trasporto, rendono indispensabile una manutenzione accurata e perfetta delle strade; il che non si può ottenere dalle stremate

condizioni delle Provincie, che le strade hanno esaurito finanziariamente, e dei Comuni; onde si impone uno studio rapido e concreto dei mezzi pel raggiungimento del fine, di cui innanzi è cenno, e che potrebbero consistere nella creazione di Enti provinciali, convenientemente finanziati dallo Stato, dalla Provincia e dai Comuni, che uniformemente, univocamente ed in rapporto alle effettive esigenze di ciascuna strada ne curassero la manutenzione.

Con questo criterio, integrato dall' altro di una più estesa applicazione, specie nelle strade a grande traffico, della cilindratura, si potrebbe sperare di ottenere notevoli vantaggi, oltre che nei riguardi del mantenimento delle strade, anche nel riguardo dell'economia di esso, potendosi distribuire dall'Ente le sue disponibilità in rapporto alle effettive esigenze delle strade medesime, e non giungere al punto, in cui si è oggi, che strade, anche importanti, sono intrafficabili per mancanza di mezzi da parte delle Provincie o dei Comuni, che ne curano la manutenzione.

Nei riguardi delle strade di accesso e delle strade d'allacciamento dei Comuni isolati, per cui sono stati emanati, nell'ultimo quinquennio, importanti provvedimenti, è d' uopo che si coordinino le farraginose disposizioni emanate, eliminando quelle che allo stato delle cose sembrano superflue, dopo che lo Stato ha assunto, a suo carico totale e delle Provincie, tanto le strade di accesso alle stazioni, che quelle di allacciamento dei Comuni isolati; che si concretino nuovi provvedimenti per evitare, come ora accade, che una frazione, anche importante, distante in linea d'aria qualche chilometro dal capoluogo, debba, alla stregua delle vigenti disposizioni, percorrere alle volte diecine di chilometri per raggiungere il capoluogo medesimo; che si determini da parte dello Stato, specie pel mezzogiorno, un programma preciso di opere da compiere per un rapido sviluppo di una razionale rete viabile, che se ne impegni la spesa relativa; che si fissi in modo definito, come per la Basilicata e la Calabria, l'obbligo dello Stato di curare la costruzione delle opere stesse, per non lasciar queste disperdersi nel buio dei tempi per la oscitanza dei Comuni e la

mancanza in essi di iniziativa di sorta; che si sostituisca nel fatto, come già per legge ha inteso fare, ai Comuni, lo Stato per mezzo dei suoi organi competenti, per vedere una buona volta risoluto questo, che è il più importante ed imponente fattore del risorgimento del mezzogiorno.

È d'uopo infine, che sia in modo, anche più deciso e concreto di quello che non sia stato fatto col *Decreto 1.° settembre 1918 n. 1446* — possibilmente aumentando il sussidio dello Stato, ed attenuando ingranaggi e tutele, che, specie in piccoli centri, rappresentano ragione d'impacci ed ostacoli, conseguenze inevitabili di bizze e contese personali o di partito, proprie dei centri stessi — affrontato il problema delle strade vicinali, le quali rappresentano per la viabilità, quello che i vasi capillari per l'organismo umano, e che sono quindi di essa elementi sostanziali ed importanti, senza dei quali non arrivano alle arterie i flussi che le animano. creando la vita e l'attività.

PORTI.

Bibliografia — **Cammeo** « *Demanio* » (in Digesto italiano n. 128 e seguenti). - **Maiorana** - « *Navigazione* » nel Trattato di *Diritto Amministrativo dell'* **Orlando** — Vol. VII parte seconda.

Leggi: *20 marzo 1865 alleg. F; 16 luglio 1884 n. 2518; R. D. 2 aprile 1885 n. 3095; 14 luglio 1889 n. 6280; 25 febbraio 1900 n. 56; 27 dicembre 1903 n. 514; D. M. 26 gennaio 1904; 13 marzo 1904 n. 102; 30 giugno 1904 n. 293; Reg. 26 settembre 1904 n. 713; 14 maggio 1906 n. 198; 25 giugno 1906 n. 255; 6 giugno 1907 n. 300; 14 luglio 1907 n. 542; R. D. 5 gennaio 1908; D. M. 29 aprile 1908; 15 aprile 1909 n. 187; 12 giugno 1910 n. 297; 13 luglio 1910 n. 466; 12 marzo 1911 n. 258; 13 aprile 1911 n. 311; 4 aprile 1912 n. 297; 26 giugno 1913 n. 764; 12 ottobre 1913 n. 1261; 8 aprile 1915 n. 477; 30 gennaio 1916 n. 168; 11 maggio 1916 n. 671; 13 maggio 1917 n. 838; 30 giugno 1918 n. 1019; 6 febbraio 1919 n. 150.*

* * *

I porti, i seni, le rade, le spiaggie ed il lido del mare, e, come accessorii, le darsene, i canali, i fossi, i fari e le altre opere complementari (art. 427 codice civile — art. 157 codice di marina mercantile) fanno parte del demanio marittimo.

Il porto comprende tutto lo spazio, in cui possono con sicurezza ormeggiarsi le navi.

Il *R. Decreto 2 aprile 1885 n. 3095,* che approva il Testo unico della *Legge 16 luglio 1884 n. 2518*, con le disposizioni del Titolo IV, porti, spiaggie e fari, della preesistente *20 marzo 1865* sui Lavori Pubblici, è quello ora vigente per regolare il servizio dei porti, spiaggie e fari del Regno.

Il *Regolamento* per l'esecuzione della Legge è del *26 settembre 1904 n. 713.*

Per effetto del citato Decreto i porti sono classificati in due categorie; alla 1ª delle quali appartengono i porti e le spiaggie, che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente, o precipuamente, al rifugio, od alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato; alla 2ª appartengono i porti e gli approdi, che servono precipuamente al commercio.

I porti e gli approdi di 2ª categoria sono divisi in 4 classi.

Sono di 1ª classe quelli nella medesima inscritti, all'epoca della Legge, per essere situati a capo di grandi linee di comunicazioni, ed il movimento commerciale dei quali — giovando ad estesa parte del Regno ed al traffico internazionale terrestre — li costituisce d'interesse generale dello Stato; e quegli altri, che, quantunque non situati a capo di grandi linee di comunicazione, abbiano gli stessi requisiti, che li costituiscono d'interesse generale dello Stato, e nei quali la quantità di merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore alle 250000 tonnellate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.

Sono di 2ª classe quelli inscritti, all' epoca della Legge, nella terza classe, e quegli altri, il movimento commerciale dei quali interessa ad una od alcune provincie, purchè la quantità di merci in essi imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a tonnellate 25000 in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.

Sono di 3ª classe quelli, l'utilità dei quali si estende solo ad una parte notevole di una Provincia, e nei quali la quantità di merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a 10000 tonnellate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.

Sono di 4ª classe tutti gli altri porti, seni, golfi e spiaggie, tanto del continente, quanto delle isole, non assegnati alle tre classi precedenti.

I porti lacuali, che soddisfano alle condizioni sopra determinate, sono parificati ai porti marittimi.

La distinzione in categorie e classi serve solo a determinare la competenza passiva delle spese relative, perchè tutti i porti appartengono indistintamente allo Stato (art. 427 codice civile).

Pei porti e le spiaggie di 1ª categoria le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio, e quelle per la difesa militare e la sicurezza dello Stato sono a carico esclusivo di questo.

Occorrendovi lavori interessanti il commercio, la competenza della spesa si regola come pei porti, cui quello scalo può essere assimilato.

Le spese di qualunque natura occorrenti ai porti della 2ª categoria sono sostenute:

pei porti di 1ª classe, in ragione dell' 80 % dallo Stato e del 20 % dalle Provincie e dai Comuni;

pei porti di 2ª classe, nei quali la quantità delle merci imbarcate e sbarcate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio superi le 100000 tonnellate, in ragione del 70 % dallo Stato, e del 30 % dalle Provincie e dai Comuni; ed in ragione del 60 % dallo Stato e del 40 % dalle Provincie e Comuni per gli altri;

pei porti della 3ª classe, in ragione del 40 o/o dallo Stato, e del 60 % dalle Provincie e dai Comuni;

pei porti di 4ª classe, dai Comuni e dalle associazioni di Comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione delle opere, costituiti in Consorzio.

Nelle spese occorrenti per nuove opere straordinarie o per opere di miglioramento dei porti di 4ª classe, lo Stato concorre in ragione del 30 % e le Provincie del 10 %.

Le spese a carico delle Provincie e dei Comuni pei porti di 1ª, 2ª e 3ª classe sono ripartite per una metà a carico della Provincia, in cui il porto è situato — col concorso delle Provincie che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto — e per l'altrà metà a carico del Comune, in cui il porto è situato — col concorso dei Comuni, che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto.

Sono a carico dei Comuni quelle opere o spese, che, sebbene attinenti ai porti, hanno per iscopo il comodo o l' abbellimento dell'abitato.

Speciali disposizioni contiene la legge nei riguardi dei porti di 4ª classe, relative alla obbligatorietà pei Comuni delle spese; *a*) per il mantenimento dei porti naturali o difesi da moli o da scogliere, e di tutte quelle altre opere d'arte, che servono a facilitare l'approdo ed a rendere sicuro l'ancoraggio nei porti e nelle spiaggie; *b*) per il mantenimento delle calate, banchine, sbarcatoi, boe, colonnette da ormeggiare e tonneggiare i bastimenti, nonchè delle torri, degli apparecchi lenticolari ed altri ordigni per l'illuminazione dei porti e dei moli e delle banchine dei medesimi; *c*) per la costruzione di nuove opere, non eccedenti il costo di L. 100000,00, quando siano riconosciute dal Ministero dei LL. PP. necessarie per rendere facile l'approdo, sicuro l'ancoraggio, agevole lo sbarco ed imbarco delle merci, o per il collocamento di fari e fanali occorrenti a far riconoscere il porto e la sua entrata.

Alla costruzione di nuove opere i Comuni dovranno provvedere con fondi speciali, formati:

a) col prodotto di una tassa supplementare di ancoraggio;

b) coi provventi ricavabili dall'uso delle spiaggie del mare, date in concessione gratuita ai Comuni;

c) col concorso dello Stato in ragione del 30 %;

d) col concorso della Provincia in ragione del 10 %;

e) con offerte volontarie;

f) con le somme, che dovranno esser fornite dai Comuni interessati a compimento del fondo occorrente all'eseguimento delle opere progettate.

A richiesta dei Comuni potranno essere compilati dagli ufficii del Genio Civile i progetti pei lavori occorrenti, sia per nuove opere straordinarie nei porti di 4ª classe, che per il mantenimento dei medesimi.

La legge infine determina le norme per l'approvazione di tali progetti, per la corrisponsione delle quote da parte dello Stato e delle Provincie, e per la risoluzione delle controversie, che potessero sorgere in occasione della liquidazione delle spese.

La *Legge 14 luglio 1907 n. 542.*—relativa ad autorizzazione di spese per l'esecuzione di nuove opere marittime—stabilì all'uopo nuovi fondi per l'ammontare di L. 137.043.000,00, e nuove disposizioni per agevolare ed assicurare la esecuzione medesima; dichiarò di pubblica utilità le opere da eseguirsi in tutti i porti ed in tutte le spiaggie, ed obbligatorie tutte quelle da eseguirsi nei porti amministrati dallo Stato agli effetti dell'art. 13, primo capoverso, della precedente legge (che stabiliva, per la esecuzione di nuove opere nei porti di 2ª e 3ª classe, la necessità dell'assenso dei Consigli Provinciali e Comunali, rappresentanti almeno due terzi del loro contributo nelle spese necessarie).

La indicata somma fu destinata in massima per opere nei 24 porti, specificati nella tabella annessa alla legge medesima (Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Carloforte, Catania, Civitavecchia, Golfo Aranci, Maddalena, Napoli, Palermo, Porto Corsini, Porto Empedocle, Porto Torres, Reggio Calabria, S. Benedetto del Tronto, San Stefano, Savona, Spezia, Torre Annunziata, Trapani, Venezia, Chioggia, Villa S. Giovanni); per L. 30.000.000,00 per opere diverse negli altri porti del Regno amministrati dallo Stato; e per L. 6.000.000,00 per concorso straordinario dello Stato nelle spese di nuove opere marittime nei porti di 4ª classe, e di costruzione di banchine e pontili in spiaggie prossime agli abitati e sfornite di porti; e per L. 3.000.000,00 per la difesa delle spiaggie contro le erosioni del mare.

La legge stabilì, che la somma di L. 30.000.000,00 dovesse essere ripartita, secondo il grado di urgenza delle spese, da una speciale Commissione, preferibilmente per lavori; *a*) di riparazione straordinaria e di completamento, intesi a proteggere lo specchio acqueo, in relazione alle opere costruite, ed in corso di costruzione in virtù di precedenti disposizioni legislative; *b*) di costruzione di nuove opere e di sistemazione delle attuali, occorrenti; nei porti interessanti il rifugio o la difesa militare; nei porti interessanti il commercio, e nei quali il movimento della navigazione e del traffico sia stato nell'ultimo triennio in progressivo aumento; nei

porti ai quali facciano capo linee ferroviarie di penetrazione o canali navigabili; nei porti posti nelle isole o nei punti del continente, che non abbiano facile comunicazione.

La detta ripartizione fu infatti studiata da una Commissione, nominata con *R. Decreto 5 gennaio 1908*, sulla base dei piani regolatori, predisposti da una precedente Commissione, nominata con *Decreto del 26 gennaio 1904*, e fu approvata con *D. M. 29 aprile 1908*.

Il concorso dello Stato per le opere nei porti di 4ª classe, stabilito nella legge del *2 aprile 1885 n. 3095*, fu elevato al 50 % della spesa:

a) per le opere aventi lo scopo di concorrere ad assicurare la protezione dello specchio acqueo utilizzabile per il piccolo naviglio;

b) per i porti il cui traffico sia stato in aumento nell'ultimo triennio;

c) per le opere tendenti a costituire un punto di approdo a terra, dove non esiste alcuna opera a ciò destinata, od a completare l'approdo esistente;

d) per le opere occorrenti nei porti, ai quali facciano capo linee ferroviarie di penetrazione o canali navigabili;

e) per le opere necessarie nei porti posti nelle isole, od in località del continente, che non abbiano facili mezzi di comunicazione.

È stato altresì, con la legge in esame, concesso ai Comuni la facoltà di chiedere, che lo Stato provvedesse, a sue spese, alla compilazione dei progetti ed alla gestione tecnica delle opere da eseguirsi nei porti di 4ª classe, e di ottenere gratuitamente la concessione di arenili per costruzione di ricoveri, di magazzini, di tettoie, ed altri servizi accessorii, attinenti alla costruzione delle opere medesime.

Per la sollecita esecuzione delle opere nei porti di 4ª classe i Comuni potranno ottenere dalla Cassa Depositi e Prestiti mutui ammortizzabili in 35 anni fino all'intero ammontare della spesa a loro carico.

Sono stati inoltre, le Provincie ed i Comuni, facoltati a stipulare convenzioni col Ministero dei LL. PP. per obbligarsi ad anticipare le somme occorrenti per l'acceleramento della esecuzione delle opere autorizzate dalla legge, mediante rimborso delle somme anticipate, senza interessi, e con deduzione della quota di contributo a loro carico, in dieci esercizii nei limiti degli stanziamenti.

In caso di tali accordi, il Governo è stato dalla legge autorizzato ad imporre e riscuotere, a favore della Provincia o del Comune, una tassa supplementare a quella di ancoraggio nella misura da stabilirsi per ogni tonnellata di stazza.

La legge, inoltre, determinò, che dovessero intendersi per opere di difesa di spiaggie, i pennelli d'imbonimento, le dighe di protezione, ogni altra opera intesa ad arrestare il processo di corrosione; stabilì che alla esecuzione di tali opere si dovesse provvedere soltanto su domanda del Comune interessato ed a cura dello Stato, quando si trattasse di difendere gli abitati dalle corrosioni prodotte dal mare, e pose la spesa per $^3/_4$ a carico dello Stato ed $^1/_4$ a carico del Comune, con facoltà a questo di ripartire il rimborso della propria quota allo Stato in venti annualità, senza interesse, a partire dall'esercizio successivo a quello, in cui le opere fossero ultimate, e di chiedere che gli venisse rivalso dai privati, direttamente beneficati dalle opere eseguite, non oltre il terzo della quota posta a suo carico.

La *legge 26 giugno 1913 n. 764* estese l'applicazione delle predette disposizioni anche ai casi, in cui si trattasse di difendere le spiaggie del mare presso gli abitati dagli inghiaiamenti dei torrenti.

Infine il *D. L. 30 giugno 1908 n. 1019* estese le disposizioni dell'art. 40 della *legge 25 giugno 1906 n. 255* alle opere giudicate necessarie per il completamento di quelle costruite a difesa delle spiaggie in tutto il mezzogiorno continentale, Sicilia, Sardegna, quando fosse possibile utilizzarle siccome approdi in prossimità di stazioni ferroviarie, e stabilì il modo di pagamento delle annualità e quello di provvedere alle spese. Con l'accennata esten-

sione venne ammesso, che tali opere potessero essere eseguite a spese dello Stato, salvo il contributo, di cui all'art. 44 della *legge 14 luglio 1907 n. 542.*

Sono le indicate leggi, che regolano oggidì la esecuzione delle opere portuali, oltre quelle che determinano nuovi fondi per l'esecuzione medesima. (*14 luglio 1889 n. 6280; 25 febbraio 1900 n. 56; 27 dicembre 1903 n. 514; 13 marzo 1904 n. 102; 30 giugno 1904 n. 293; 14 maggio 1906 n. 198; 6 giugno 1907 n. 300; 15 aprile 1909 n. 187; 12 giugno 1910 n. 297; 13 luglio 1910 n. 466; 12 marzo 1911 n. 258; 13 aprile 1911 n. 311; 4 aprile 1912 n. 297; 12 ottobre 1913 n. 1261; 8 aprile 1915 n. 477: 30 gennaio 1916 n. 168; 11 maggio 1916 n. 671; 13 maggio 1917 n. 838; 6 febbraio 1919 n. 150*).

***

Nel decorso biennio si sono costituiti con speciali Decreti Luogotenenziali, da convertirsi in Legge, e sulla base di convenzioni all'uopo stipulate col Ministero dei LL. PP, Enti autonomi per la esecuzione delle opere portuali a Venezia, Napoli, Civitavecchia, Ostia nuova, Savona, Livorno, Rimini, Porto Corsini, Spezia, Ancona, Carrara, Polcevera-Voltri, Riposto, Cotrone, Palermo, Messina, Catania. Bari, Ortona a mare, Oneglia e Porto Maurizio, ai quali è stata concessa, per un periodo variabile, fino a 70 anni, la esecuzione dei lavori, la gestione amministrativa del porto, l'uso degli arenili, l'autorizzazione ad imporre e riscuotere tasse portuali in misura non superiore ad una lira per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto, ed una tassa supplementare di ancoraggio non superiore a 50 centesimi per tonnellata di stazza netta sui piroscafi, che approdano nel porto stesso; il tutto secondo norme stabilite nei Decreti anzidetti e nelle convenzioni, che vi sono annesse, e con una speciale ingerenza dello Stato, sia nei riguardi dell'approvazione dei progetti, che della loro esecuzione, e dello svolgimento di questa, oltre che nei riguardi del funzionamento generale dell'Ente.

Non è dubbio, che in siffatto modo notevole incremento si

darà in avvenire prossimo — quando cioè tali Enti potranno completamente funzionare, ed attuare, superate le gravi difficoltà del momento, i lavori da essi impresi — allo sviluppo delle opere marittime, a meno che esso non sia ostacolato da mancanza di disponibilità finanziaria, e dalle lungaggini burocratiche inevitabili per la eccessiva ingerenza dello Stato nel funzionamento degli Enti.

È peraltro ben limitato il numero degli Enti costituiti, in relazione a quello dei porti, cui per legge deve lo Stato provvedere; onde è necessario, che, o si stimolino analoghe iniziative pei rimanenti porti, o lo Stato attui, per questi, senza indugi, per suo conto, i piani regolatori già predisposti, in base a concreto programma tecnico e finanziario, che preme al più presto determinare.

Ma non è in ciò soltanto, che urge si svolga l'attività statale; occorre che questa sia rivolta a favorire la costruzione di porti di 4ª classe, di approdi e pontili, per facilitare lo sviluppo del piccolo cabotaggio, che, mai come in questo momento, si è rivelato elemento primo ed essenziale dei trasporti e dei commerci.

Le enormi difficoltà di ottenere carbone dai centri produttori, lo straordinario suo costo, le limitazioni che ne son derivate ai trasporti terrestri, che hanno, pertanto, anche raggiunti prezzi elevati; inducono, ora più che mai, ad utilizzare, nel modo più ampio, il mare e la vela, il che, peraltro, non sarà possibile senza la costruzione di piccoli approdi, ove già si è manifestata, o si manifesti, la possibilità di accentramenti di prodotti di qualsiasi genere.

La limitata estensione delle opere e delle spese, all'uopo occorrenti, può consentire in breve tempo — ove lo Stato sostituisca la propria iniziativa a quella dei Comuni, e diminuisca l'onere delle spese a carico di questi, che nelle condizioni economiche, in cui versano, sono impossibilitati a sostenerle — la costituzione di numerosi sbocchi a mare dei prodotti agricoli ed industriali, che, raccolti da velieri, potranno in modo facile ed economico raggiungere, direttamente la loro destinazione, o porti maggiori del nostro litorale, per avviarsi da questi, caricati sui grandi trasporti, a più lontani siti.

CONCLUSIONE

Il grande cozzo di armi, di uomini, di popoli, di razze, d'idealità, di sentimenti, di predominii, d'interessi, che fu la guerra, alla quale partecipammo, ha costituito un nuovo mondo, che cerca con agitata, frenetica, fretta, il suo assestamento etnico, politico, sociale, economico, commerciale.

Cerchiamo di attuare, in questa grave ora della nostra storia, una feconda politica di opere pubbliche, che tutte coordini, sistemazioni montane e vallive, impianti idraulici, bonifiche, viabilità, porti, in un programma concreto, organico ed armonico, che sia la base di un lavoro ordinato e proficuo, che ci agevoli ed assicuri la produzione ed il commercio, fonti precipue della nostra fortuna avvenire, della nostra indipendenza economica; non trascurando di considerare la opportunità di stabilire per singole regioni del mezzogiorno — come già si è fatto per la Calabria e Basilicata — speciali disposizioni legislative, per tener conto del carattere, delle abitudini, delle tendenze, delle regioni stesse, che rendono scarse, o difficili, o penose, o stentate, o prive di pratico frutto le iniziative private.

Prezzo L. 8,50